Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 22 maggio** — **Numero 119**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . .	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 15 marzo 1923, n. 987, che aggiunge per gli anni scolastici dal 1919-920 al 1922-923, ai posti di insegnante di RR. scuole normali e complementari, un posto del ruolo C per l'insegnamento del canto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il regolamento approvato con R. D. 3 settembre 1914, n. 1176;

Veduto il D. L. 14 aprile 1918, n. 519;

Veduto il D. L. 12 giugno 1919, n. 1102, e i Nostri decreti 8 luglio 1920, n. 1116, 16 giugno 1921, n. 1102, e 11 giugno 1922, n. 984, coi quali è stabilito rispettivamente per gli anni scolastici 1919-920, 1920-921, 1921-922 e 1922-923 il numero dei posti di capo d'istituto e d'insegnante ordinario e straordinario nelle Regie scuole normali e complementari;

Veduta la decisione pronunciata il 22 aprile 1921 dalla 4ª sezione del Consiglio di Stato sul ricorso della professoressa Maria Bernardini contro il Ministero della istruzione pubblica e pubblicata nei modi di legge alla udienza del 20 maggio 1921;

Veduto che in forza della detta decisione viene riconosciuto alla prof. Bernardini il diritto a conseguire la nomina in ruolo quale straordinaria del ruolo C per l'insegnamento del canto nelle RR. scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919, subordinatamente alla disponibilità di cattedre di tale disciplina al momento della sua domanda oppure quando fosse sopravvenuta poi o si verificasse in appresso disponibilità di cattedra, in

concorrenza con la maturazione del suo turno di chiamata, secondo l'ordine stabilito dalla legge;

Veduto che nell'anno scolastico 1918-919 in cui la prof. Bernardini presentò la domanda intesa ad ottenere l'assunzione in ruolo si resero disponibili quattro cattedre di canto e che queste furono soppresse a termini della nota 6ª della tabella *A* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679;

Considerato che per procedere alla nomina in ruolo dell'insegnante suddetta è necessario ripristinare una delle cattedre soppresse e aumentare conseguentemente di un posto il numero degli insegnanti di canto nelle RR. scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

A decorrere dal 1° ottobre 1919 e per gli anni scolastici 1919 920, 1920-921, 1921-922, 1922-923, ai posti d'insegnante di RR. scuole normali e complementari compresi nelle tabelle organiche approvate con il D. L. e i Nostri decreti succitati è aggiunto un posto del ruolo *C* per l'insegnamento del canto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 1026, con cui viene approvata la nuova tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 febbraio 1879, n. MMCVII (parte supplementare) con cui venne approvata la tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Sassari;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 31 marzo e 23 giugno 1922 della suddetta Camera di commercio;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Alla tariffa dei diritti di segreteria, approvata col suddetto R. decreto 2 febbraio 1879, è sostituita la seguente:

L. 10 per ogni certificato di esistenza di usi mercantili da accertarsi;

L. 5 per ogni certificato di usi mercantili già accertati per ogni carta di legittimazione;

per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti e licitazioni;

per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche;

per ogni certificato di inscrizione nei ruoli (periti, curatori di fallimento, traduttori, ecc);

L. 3 per ogni certificato di inscrizione, composizione, rappresentanza, firma di una Ditta;

per ogni vidimazione di firma;

per ogni certificato di prezzi, listini, ecc.

per visione di un atto e documento della Camera e per la consultazione dei ruoli di tassa;

per copia di deliberazione, atti o ruoli della Camera;

lire 1 per ogni altro certificato, copia di atti o documenti in genere, per ogni informazione comunicata per iscritto a privati relativa ad indirizzi, nominativi, rappresentanze, notizie generali o riservate, statistiche, ecc.;

per ogni duplicato di documento richiesto contemporaneamente al 'originale;

per ogni facciata di scritturazione oltre la prima.

Art. 2.

Il pagamento dei diritti sarà provato mediante rilascio di ricevuta madre e figlia oppure con l'apposizione sui documenti di marche amministrative, tenute in consegna dal segretario.

Art. 3.

Tutti i certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Sassari debbono essere muniti della firma del presidente e del segretario o di chi ne fa le veci rispettivamente, del bollo di ufficio e della distinta dei diritti percepiti.

Art. 4.

I documenti rilasciati debbono essere redatti su carta da bollo, a termini della legge sul bollo, eccettuati quelli esenti in virtù di leggi speciali, quali certificati elettorali.

Art. 5.

Ogni documento viene rilasciato su domanda in carta semplice ed elencato in apposito registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1012, che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 24 marzo 1907, n 116;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Dal 1° luglio 1923 le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei tribunali e dei rispettivi uffici di Regia procura, nonchè delle preture sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale le spese si riferiscono.

A decorrere dalla stessa data sono del pari a carico dei Comuni interessati le spese di annua pigione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi e di acquisto o riparazione dei mobili degli uffici medesimi.

I locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.

I Comuni interessati dovranno però corrispondere allo Stato, nella misura che verrà determinata dal Ministro delle finanze, su parere dell'ufficio locale del Genio civile e fino a quando sarà loro conservato l'uso dei locali stessi, un contributo, a titolo di affitto, salvo facoltà di offrire altri locali adatti.

Il pagamento ed il reparto del contributo di cui al precedente comma hanno luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Le spese indicate nell'articolo precedente, tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni, compreso il suindicato Comune capoluogo, che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni.

In caso di bisogno, tali spese debbono anticiparsi dal Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, salvo regresso verso gli altri Comuni per la parte ad essi spettante.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1923 il Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria s'intende sostituito al Ministero della giustizia e degli affari di culto nei diritti e negli obblighi relativi al fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari.

E' in facoltà dei Comuni stessi di sciogliere, sempre che lo ritengano conveniente, i contratti in corso, con il preavviso di sei mesi da notificarsi ai proprietari e senza alcuna controprestazione.

Art. 4.

Nella scelta dei locali ad uso degli uffici giudiziari deve intervenire il parere dell'ufficio locale del Genio civile circa la idoneità di essi all'uso cui voglionsi destinare e deve ottenersi l'assenso dei capi degli uffici da collocarvi e, per le preture, quello del procuratore del Re.

In caso di dissenso, decide il Ministro della giustizia e degli affari di culto, udito il prefetto della Provincia in cui è il Comune sede dell'ufficio giudiziario per il quale si provvede.

Art. 5.

Dalla medesima data del 1° luglio 1923 i mobili che arredano gli uffici giudiziari, ferma rimanendo la specifica destinazione di essi, passeranno in proprietà del Comune in cui è la sede dell'ufficio giudiziario, dopo recognizione in base agli stati di consistenza e previo regolare atto di consegna.

Art 6.

Ai locali ed ai mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma, provvede lo Stato.

Art. 7.

Per gli uffici giudiziari, soppressi o trasferiti ad altra sede la pigione dei locali, fino al 31 dicembre 1923, rimane a carico dello Stato.

I mobili che arredano gli uffici trasferiti ad altra sede, passeranno, a far tempo dal 1° ottobre 1923, in proprietà del Comune in cui è la sede dell'ufficio trasferito, secondo le modalità stabilite nell'art. 5.

I mobili degli uffici soppressi rimangono di proprietà dello Stato

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di riordinare e semplificare le norme vigenti che fissano le competenze dei testimoni dei periti e degli ufficiali giudiziari, nonchè le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte giudiziarie, apportandovi le riduzioni opportune;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità che, a norma dell'art. 6 capoverso primo del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, può competere ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, è di lire tre ogni giorno, salvo per le donne, per le quali è fissata in lire due.

Nessuna indennità spetta ai minori degli anni 14.

Art. 2.

Ai testimoni residenti ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo in cui saranno esaminati, sarà dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di seconda classe sui piroscafi e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili, e su gli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Ove tali servizi non esistano, sarà dovuta una indennità di cent. 40 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e di cent. 30 a chilometro per i successivi.

Art. 3.

I testimoni indicati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di lire quattro per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire sei per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimenti corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore, o dal sindaco, un certificato in carta libera, comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli 2 e 3 saranno corrisposte altresì al padre od alla madre, o ad un parente o ad un affine del minore degli anni 14 che lo accompagnerà, sempre che alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure anche ad un conoscente che lo accompagni e non sia parimenti citato come teste. La identità delle persone ora accennate e la necessità per il minore di essere accompagnato dovranno essere accertate con un certificato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza di che non si farà luogo alla tassa anzidetta.

Le stesse norme si applicano anche nel caso di persone che accompagnino i testimoni ciechi o affetti da altre forme di grave invalidità.

Art. 5.

Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri, nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti all'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale.

Ciò nondimeno le dette guardie, chiamate fuori del Comune di loro residenza sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili agli agenti investigativi e a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza, comprese le guardie forestali e di finanza, e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i testimoni saranno obbligati a rimanere fuori della propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza o quello di ritorno.

I testimoni citati sulla istanza della parte civile avranno diritto alla indennità di cui negli articoli precedenti, che saranno loro pagate sulla somma depositata in base a mandati spediti dal capo del Collegio o dal pretore.

Art. 7.

Gli onorari o le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale

saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

Art. 8.

Ciascun medico e chirurgo riceverà:

1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 6;

2° per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 40 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 80, compresi in ambo i casi il verbale di autopsia, la relazione sui risultati della autopsia stessa e l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le sole ricerche di laboratorio.

Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi saranno chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assisteranno ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dall'istruzione preparatoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione sarà di L. 10, ciascuna delle successive, di L. 6.

Uguale diritto sarà pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compreso in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

Art. 9.

Le vacazioni di cui è cenno nell'articolo precedente e nei successivi sono di due ore, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intiero.

Per ogni giornata ciascun perito non potrà ricevere più di quattro vacazioni, neppure per operazioni che si riferiscono ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, pei quali si farà risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Art. 10.

I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatto; e se dovessero valersi dell'opera di facchini o di mercenari, il compenso di questi sarà pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto.

Questa nota dovrà contenere la indicazione di valore, di quantità e peso degli oggetti impiegati e dovrà essere munita del visto dell'autorità giudiziaria, incaricata della istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incombente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sarà da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra.

L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non potrà eccedere le L. 30 salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.

Art. 11.

Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto quanto ai pubblici dibattimenti saranno accordati i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi.

Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 12

Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai si applicano le norme contenute negli articoli 8 e 9.

Art. 13.

Ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi ecc., il compenso è dovuto in ragione di lire 8 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 4 per ciascuna delle vacazioni successive.

Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pur essendo sforniti di diploma, ottennero in virtù di speciale disposizione di legge la iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Art. 14.

Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di L. 5 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 3 per ciascuna delle vacazioni successive.

Art. 15.

Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti.

Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professionisti diplomati.

Art. 16.

Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4.

Per la prima e l'ultima pagina sarà dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

Art. 17.

Allorquando i periti indicati negli articoli 8 a 12 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari ed i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire 15 al giorno.

I periti indicati nell'art. 13, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, e in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie, nonchè alla indennità di lire 10 al giorno.

Quelli menzionati nell'art. 14 avranno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, e in seconda sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi sessanta sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di lire otto al giorno.

Art. 18.

Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che per compiere atti del proprio ufficio relativi a procedimenti penali o disciplinari debbano trasferirsi fuori della sede dell'ufficio al quale sono addetti, sono dovute le seguenti indennità:

1° per le trasferte eseguite a distanza maggiore di cinque chilometri dall'abitato, una diaria di lire venti ai magistrati e di lire 15 ai funzionari delle cancellerie e segreterie.

E' dovuto inoltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ai magistrati e in seconda ai funzionari di cancelleria e segreteria sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi; e, negli altri casi, a L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie.

2° per le trasferte eseguite a distanza minore di quella indicata al numero precedente e maggiore di tre chilometri dalla sede dell'ufficio, è dovuta una indennità di L. 8 ai magistrati o di L. 6 ai funzionari di cancelleria e segreteria; e se le trasferte hanno luogo tra le ore 24 e le 5, tali indennità saranno rispettivamente di L. 12 e di L. 9, escluso in ambo i casi il rimborso della spesa di viaggio e qualsiasi altro compenso.

E' abrogato il capoverso 1° dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, in quanto consente la indennità di trasferta per le distanze inferiori ai tre chilometri.

Art. 19

Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile e le verificazioni straordinarie ai registri medesimi. Le relative indennità sono a carico dei Comuni.

Per ogni altro incarico o mansione che non importi esercizio di funzioni giudiziarie, sono dovute ai magistrati e ai funzionari di cancelleria e segreteria le indennità di missione a norma di legge.

Art. 20

Allorquando, in conformità del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 di detto Codice, i cancellieri, i notari, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per esse, dovranno trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno loro accordati:

1° ai cancellieri, ai notari, ai depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari, e agli altri impiegati delle pubbliche Amministrazioni le indennità stabilite, secondo i casi, dall'art. 18 a favore dei cancellieri;

2° agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze persone inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennità dovute ai testimoni.

Art. 21.

I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di seconda classe sui piroscafi e di seconda classe sulle ferrovie, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio se potranno servirsi dei medesimi, aumentati

di due decimi, e a L. 0,75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.

Per i giurati che da luoghi oltre marini dovranno recarsi in terra ferma o viceversa, l'aumento sarà di tre decimi.

Qualora per la distanza dal Comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed a l'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel Comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avrà diritto alla indennità di L. 10 per ogni giornata di viaggio.

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise è di L. 16, qualunque sia la durata del dibattimento.

I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e che non siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennità di L. 8 per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

Art. 22.

Il pagamento delle indennità ai testimoni e periti di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo I della tariffa penale con le modificazioni portate dal presente decreto, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle Corti od ai tribunali, sarà fatta su tassa del presidente, che avrà diretto i dibattimenti medesimi.

In ogni altro caso, sarà fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori sia che procedono d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

Nei casi previsti dagli articoli 278 e 285 del Codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sarà ordinato dal funzionario del pubblico ministero che avrà assunto gli atti.

Art. 23.

Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la Corte di appello, saranno corrisposte le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni, da liquidarsi a norma dell'art. 141 della tariffa penale.

L'indennità giornaliera (diaria) dovuta ai magistrati e funzionari di cancelleria suddetti deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di quindici giorni.

Art. 24.

Il diritto agli onorari e alle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

Si prescrivono altresì i mandati relativi di pagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entro cento giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da queste disposizioni le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.

Art. 25.

I prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze che separano ciascun Comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte di appello, calcolando la misura delle distanze stesse dalla periferia dell'abitato di ciascun Comune.

Per il calcolo delle indennità di trasferta, non si tiene conto della distanza tra la sede dell'ufficio giudiziario e la periferia dell'abitato, se non nei casi espressamente stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora non risultino dallo stato poliometrico, le distanze dovranno essere comprovate con certificati dell'autorità competente.

Art. 26.

La liquidazione degli onorari dei periti, delle spese per somministrazioni e delle altre indennità loro spettanti, quando debba farsi dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, come anche nei casi preveduti dagli articoli 368 e 399 del Codice di procedura penale, è preceduta dalla richiesta del pubblico ministero, il quale terrà conto della durata ed importanza delle operazioni e di tutti gli altri elementi relativi alla liquidazione stessa.

Tale richiesta è sostituita dal visto del procuratore del Re se la liquidazione sia fatta dal pretore.

Queste norme non si applicano alla liquidazione per somma non superiore a lire dieci.

Le liquidazioni per somma superiore a lire trecento debbono in ogni caso essere sottoposte al visto del procuratore generale presso la Corte di appello o dell'avvocato generale presso la sezione di Corte di appello.

Le appellazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero e sono decise, nel caso menzionato dall'art. 214 del Cod. di proc. pen., dal giudice istruttore, se l'ordinanza sia pronunziata dal pretore, e dalla sezione di accusa se l'ordinanza sia pronunziata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato; nei casi preveduti negli art. 368 capoverso e 399 stesso Codice sono decise, in Camera di consiglio, dal tribunale penale o dalla sezione degli appelli

penali se la ordinanza sia rispettivamente pronunziata dal pretore o dal presidente.

Art. 27.

Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, ai periti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria in detta materia, nonchè ai depositari di documenti che dovranno nei giudizi nella stessa materia trasferirsi avanti l'autorità giudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alle indennità, le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materia penale.

Con le stesse norme saranno liquidate le indennità ai testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè essi ne facciano domanda alla fine della deposizione.

Art. 28.

Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle Corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennità accordate ai testimoni.

Art. 29.

Quando le parti compariscono personalmente alle udienze avanti ai pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di L. 2 a 8, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale di istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso fino alle lire 12, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura, maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per ciascuna causa le L. 20 nel primo caso e le L. 36 nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

Art. 30.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per gli atti giudiziari civili e penali restano fissati nella misura ad essi dovuta secondo le norme vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 31.

Sono abrogati: gli articoli 7, comma primo, 8, 9, 13, comma primo, 14, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, comma primo, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 115, n. 2, 116, 120, 121, 137 e 149 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale; i numeri 378, 379, 380, 381, 382, 383, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 e 398 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile; la legge 20 luglio 1922, n. 995 e il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1294, nonchè qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli provinciali, comunali e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Benevento.

SIRE!

Il Consiglio provinciale di Benevento, che nelle elezioni generali del 1920 era riuscito composto degli esponenti di varie tendenze politiche, fra i quali con difficoltà si erano potuti stabilire accordi per la formazione dell'Amministrazione, ha avuto, sin dall'inizio, vita stentata e difficile, tenendo rarissime adunanze, per le quali erano indispensabili eccezionali misure di ordine pubblico, e trascurando di provvedere sui più importanti affari.

Gli ultimi avvenimenti politici, provocando un nuovo orientamento della pubblica opinione, hanno rotto i precari accordi, che avevano finora tenuto insieme l'amministrazione e ne hanno reso inevitabile la crisi.

Ed infatti, recentemente, dopo la diserzione dell'adunanza consiliare indetta per il 3 febbraio u. s., il presidente, l'intera Deputazione e 17 consiglieri sui 40 hanno rassegnato il mandato sì che il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

La situazione, che a mano a mano è venuta maturandosi in provincia, non consiglia di procedere alle elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della normale rappresentanza, sia perchè non si potrebbe in tal modo dar vita ad una amministrazione omogenea e rispondente ai sentimenti della grande maggioranza del corpo elettorale, sia perchè l'ulteriore permanenza in carica dei consiglieri che, resistendo alle nuove correnti di idee, non hanno creduto di rassegnare il mandato, potrebbe dar motivo a gravi perturbamenti che è necessario prevenire ed evitare.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati, oltre al vice prefetto, presidente, i signori:

1° generale Nicola De Maria;
2° dott. Pietro Bifano;
3° comm. Gaetano Alberti;
4° avv. Amleto De Silva.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montelupone (Macerata).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita in seguito a numerosi reclami sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Montelupone, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce gravi deficienze ed irregolarità tanto nella gestione dell'azienda civica, quanto in quella dell'azienda elettrica municipale. Sono state infatti accertate le pessime condizioni dei servizi attinenti alla finanza comunale ed alla contabilità di entrambe le aziende, per le quali, fra l'altro, non sono stati resi i conti da parecchi esercizi; la compilazione dei ruoli delle tasse locali avviene con deplorevole e dannoso ritardo, mentre la tassa fuocatico è stata illegalmente applicata con tariffe arbitrarie; è stata rilevata la sistematica sottrazione dei contratti al visto dell'autorità di vigilanza; la concessione di forniture a trattativa privata non autorizzata; la deficienza assoluta di controllo sulla gestione daziaria tenuta in economia, la quale presenta gravi irregolarità e dà luogo a sensibile danno per le finanze comunali a causa della mancata applicazione di varianti alla tariffa, da tempo regolarmente approvata; l'anormale ed irregolare funzionamento dell'azienda elettrica municipale.

La contestazione degli addebiti all'Amministrazione ha provocato soltanto deduzioni personali e non soddisfacenti da parte del sindaco, e poichè, d'altra parte, si è manifestato tra la popolazione un vivo fermento contro l'Amministrazione comunale, che ha già avuto concrete e preoccupanti manifestazioni, anche per motivi d'ordine pubblico si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 31 gennaio u. s., lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelupone, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Goffredo Tomassini Barbarossa è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carlentini (Siracusa).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Carlentini, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha nel gennaio scorso rassegnato le dimissioni in seguito a palesi manifestazioni di malcontento della popolazione. Il commissario prefettizio, incaricato di assicurare la continuità dei pubblici servizi, ha eseguito un'inchiesta sugli atti della cessata amministrazione, rilevando anzitutto come la ripartizione del carico tributario sia stata eseguita con criteri di stridente sperequazione, portando a percentuale elevatissima la sovrimposta ed omettendo l'applicazione di pressochè tutte le altre tasse locali, nonostante le previsioni fatte in bilancio per i relativi proventi.

L'inquirente ha inoltre accertato che alcuni amministratori hanno preso parte direttamente od indirettamente a lavori comunali, eseguiti spesso ed irregolarmente in economia; che sono state eseguite spese facoltative, anche per sussidiare locali organizzazioni politiche, non compatibili con l'enorme eccedenza della sovrimposta; che sono state corrisposte agli amministratori, e particolarmente al sindaco, somme eccessive per spese forzose, senza regolare documentazione. Risultò, infine, che non erano stati esaminati i conti per gli esercizi dal 1914 al 1920 e che figuravano erogate somme notevoli per compilazione di progetti di opere pubbliche, eccedenti nel loro ammontare la potenzialità economica del Comune e perciò in buona parte ineseguibili: che molte previsioni del bilancio erano volutamente insincere.

Tenuto conto che per le condizioni locali dello spirito pubblico non è possibile procedere a breve scadenza alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, appare indispensabile munire il commissario di maggiori poteri che gli consentano di provve-

dare adeguatamente alla riorganizzazione della finanza e dei servizi comunali.

Ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carlentini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Salvatore Teri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morino (Aquila).

SIRE!

Contro l'Amministrazione del comune di Morino, ritenuta responsabile di gravi irregolarità e di abusi, si era andato determinando nella popolazione un profondo malcontento, che nei primi giorni del gennaio scorso diede luogo a pubbliche dimostrazioni, in seguito alle quali venne imposta la chiusura del Municipio e l'allontanamento degli amministratori e di taluni impiegati.

Un commissario inviato sul posto dal prefetto per assicurare il funzionamento dei servizi ha, nel febbraio scorso, eseguito un'inchiesta ponendo in luce il fondamento delle accuse, che si muovevano agli amministratori.

Il cospicuo patrimonio comunale era così malamente amministrato che le rendite erano appena sufficienti al pagamento delle imposte; gli uffici municipali e l'archivio in completo disordine; la finanza dissestata; molti conti consuntivi, che pure erano stati compilati di ufficio, non ancora approvati; le verifiche di cassa irregolarmente effettuate; così gli impegni di spesa e la riscossione delle tasse, mentre amministratori ed impiegati avevano avuto indebito maneggio del denaro comunale.

Tutti i pubblici servizi, particolarmente nelle frazioni, erano trasandati con grande disagio della popolazione che, come si è già accennato, ha già dato manifesti segni del suo malcontento.

In tale situazione l'ulteriore permanenza al potere dell'Amministrazione ordinaria sarebbe causa indubbiamente di gravi e pericolose agitazioni, che nell'interesse dell'ordine pubblico è necessario prevenire ed evitare.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morino, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2

Il sig. rag. Giuseppe Maiellari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Orsogna (Chieti).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Orsogna per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di ritardare ancora le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 28 gennaio 1923, col cui venne sciolto il Consiglio comunale di Orsogna, in provincia di Chieti;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Orsogna è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Abramo Enrico Lattes, nato a Venezia il 19 giugno 1865, da Angelo e da Giulia Norza, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Abramo Enrico Lattes il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Abramo Enrico Lattes il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ubaldo Arturo Ugo Ciappi, nato a Firenze, il 2 gennaio 18?9, da Giovanni e da Albina Calvietti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ubaldo Ciappi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 2 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Ubaldo Arturo Ugo Ciappi il riacquisto della cittadinanza italiana
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Linda Bianca Emma Panzani, nata a Firenze il 6 novembre 1873 da Vincenzo e da Blandina Pagnini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Linda Panzani il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 2 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Linda Bianca Emma Panzani il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Con Reale decreto in data 1° febbraio 1923, il sig. cav. Edoardo Buttini è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Massa.
Con decreto Reale 15 marzo 1923, il prof. dott. Goffredo Vitali è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.
Con decreto Reale 25 marzo 1923, il prof. Bartolo Vanzetti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari.
Con decreto Reale 11 aprile 1923, l'on. avv. Michelino Poggi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Genova.
Con decreto Reale 19 aprile 1923, l'ing. Cino Lami è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì fino alla scadenza del triennio in corso (1922-924).

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 8 giugno 1923, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via

Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 128ª estrazione semestrale delle obbligazioni della Ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821;

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 120, su le 9227 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 1° semestre 1923.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° luglio 1923.

Roma, 18 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Prunetto, in provincia di Cuneo, sono state, con decreto del 19 maggio 1923, estese al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1922 registrato all Corte dei conti il 29 novembre 1922, reg. n. 7, industria, commercio e lavoro, foglio n. 104, col quale è stato approvato l'organico del personale della R. scuola commerciale di Riposto;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di lingua francese nella Regia scuola commerciale in Riposto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano:

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle RR. scuole medie inferiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica e l essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 7700 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI

INSERZIONI

Società Anonima di Navigazione a Vapore

« Marco U. Martinolich »

LUSSINPICCOLO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Lussinpiccolo il 9 giugno 1923, alle ore 19, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei revisori.
3. Approvazione del bilancio e del conto utili e danni per il 1922.
4. Nomina di due revisori e due revisori sostituti (a termini dell'art. 32 dello statuto i revisori sono rieleggibili) e fissazione del loro onorario.
5. Eventuali.

Ogni 25 azioni danno diritto a un voto. Le azioni devono venir depositate, agli effetti dell'assemblea e verso contemporaneo ritiro dei biglietti di legittimazione, presso la Banca commerciale Triestina in Trieste oppure presso la sede della Società in Lussinpiccolo al più tardi sei giorni prima del Congresso.

Lussinpiccolo, 18 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14342 — A pagamento.

FIVER

Fabbrica italiana valvole elettriche rotative

BREVETTI E. ANTINORO

con sede in Roma

Capitale L. 400.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 10 giugno prossimo, in Roma, alle ore 11, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della Direzione degli affari sociali da Roma a Firenze.
2. Eventuali accordi con la Società anonima « Pila Pilla » di Firenze.

In caso di mancanza del numero legale si terrà l'assemblea in seconda convocazione per il giorno 20 giugno, nello stesso luogo ed ora.

Roma, 22 maggio 1923.

Il presidente.

14344 — A pagamento.

Società anonima tonnare italo-arabe

Capitale L. 2.000.000 — interamente versato

TRIPOLI

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 giugno p. v., alle ore 16, presso la sede della Società in Tripoli d'Africa, via Vittorio Emanuele, Palazzo Colonne, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio sociale.
4. Determinazione del compenso ai sindaci.
5. Nomina di un consigliere decaduto.
6. Nomina di nuovi sindaci.
7. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima, presso uno degli Istituti di emissione del Regno (Banca d'Italia, Banco di Sicilia, Banco di Napoli) in Italia ovvero in Tripoli.

Occorrendo la seconda convocazione, questa sin da ora viene fissata per l'indomani, 18 giugno, nello stesso locale ed alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Tripoli, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14345 — A pagamento.

Cantiere navale Menetto - Chioggia

Società anonima - Capitale L. 500.000

SEDE IN CHIOGGIA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Cantiere navale Menetto di Chioggia sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 giugno 1923 a. c., alle ore 11, a Venezia, presso la Società Cantieri navali ed Acciaierie di Venezia, Campo Manin, n. 4023 in prima convocazione, e il 16 giugno 1923 a. c., alla stessa ora e nello stesso luogo in eventuale seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio sociale 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Lettura del bilancio e del conto perdite e profitti dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dell'intero Consiglio.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci pel 1922.
6. Nomina del Collegio sindacale pel 1923.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risulteranno regolarmente inscritti nel libro dei soci.

Venezia, 19 maggio 1923.

Il presidente.

14346 — A pagamento.

Società anonima di navigazione a vapore « LIBURNICA » già Eredi Matteo Premuda e C.

LUSSINPICCOLO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale a Lussinpiccolo il 9 giugno 1923, alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio per l'esercizio 1922 nonchè deliberazioni relative.
2. Elezioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione di 2 revisori e di 2 revisori sostituti per l'anno 1923 e decisioni sull'onorario dei revisori.

Il deposito delle azioni, agli effetti dell'assemblea verso contemporaneo ritiro dei biglietti di legittimazione, è da farsi entro il 2 giugno 1923, alla Cassa sociale a Lussinpiccolo oppure presso la Banca commerciale triestina a Trieste.

Procure a rappresentanti vengono rilasciate con apposizione del giro sui biglietti di legittimazione.

Lussinpiccolo, 18 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14347 — A pagamento.

Società anonima Galotti per materiali da costruzione

SEDE IN BOLOGNA

Capitale sociale interamente versato L. 2,580,000
Fondo di riserva L. 115,313.04

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 9, nella sede della So-

cietà in Bologna, via Foscherari n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e relative deliberazioni.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922-923.
5. Nomina di quattro amministratori scadendo di carica per compiuto quadriennio i sigg. Benelli grand. uff. Ignazio, Carranti comm. avv. Antonio, Gamberini Massimo, Pini grand. uff. avv. senatore Enrico.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti, detentori di titoli al portatore, dovranno depositarli entro il giorno 5 giugno 1923 presso la sede della Società o presso la locale Banca popolare di credito.

Occorrendo la seconda convocazione, questa viene fin d'ora fissata per lo stesso giorno 11 giugno, alle ore 10, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Bologna, 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14350 — A pagamento.

Consorzio cooperativo provinciale bolognese

MACCHINE AGRICOLE

Il 9 giugno 1923, alle ore 9, nella sede sociale è convocata l'assemblea generale dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di cariche sociali.

In mancanza di numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione il 13 giugno 1923, alla stessa ora, nello stesso luogo

Il Consiglio d'amministrazione

14318 — A pagamento.

Industrie per edilizia e prodotti combustibili

Società anonima

Sede in Messina

Capitale L. 450.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 9, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno stesso, alle ore 10, in seconda convocazione, nei locali sociali, in Messina, via Don Blasco (Mare grosso), per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio sindacale e retribuzione ai sindaci.
5. Nomina degli amministratori.
6. Varie.

Messina, 18 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Giuseppe Ferrari.

14351 — A pagamento.

Cooperativa popolare di consumo — Vieste

Avviso

Gli azionisti della Cooperativa popolare di consumo di Vieste sono convocati in assemblea generale straordinaria, nel locale del Cinemateatro di Vieste, per il giorno 11 giugno 1923 alle ore 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Anticipato scioglimento della Società.
2. Nomina dei liquidatori.

Occorrendo una seconda convocazione resta fissato il giorno 26 giugno 1923, alla stessa ora, e col medesimo ordine del giorno.

Vieste, 19 maggio 1923.

Per il presidente
dott. Matteo Cimaglia:
G. Deangelis.

14352 — A pagamento.

Primo sanatorio italiano Dr. A. Zubiani

Pineta di SORTENNA (provincia di Sondrio)

Egregio socio,

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria della nostra Società, che si terrà il giorno 9 giugno 1923, alle ore 9, in Tirano, nello studio dell'avv. Lucini Nicola, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 15 marzo 1923.
4. Nomina di due consiglieri in sostituzione degli uscenti Martinelli dott. Alfredo e Quadrio Curzio Pericle (rieleggibili).
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

La S. V. qualora non potesse intervenire personalmente potrà farsi rappresentare da altro socio, non amministratore, anche per semplice delega apposta al presente avviso di convocazione.

Tirano, 20 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
cav. Nicola Lucini.

14353 — A pagamento.

Cooperativa pellattieri di S. Giovanni Lupatoto

Società anonima cooperativa - Capitale illimitato

Sede S. Giovanni Lupatoto (Verona)

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 9 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in S. Giovanni Lupatoto, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Deliberazioni varie.

Parte straordinaria:

Autorizzazioni speciali per alienazioni mobili ed immobili.

Mancando il numero legale l'assemblea è convocata in seconda adunanza per il giorno 18 giugno 1923, alla stessa ora e nella stessa sede.

Il Consiglio d'amministrazione.

14354 — A pagamento.

SOCIETÀ ELETTRO MINERARIA

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Genova

Capitale L. 3.000.000

Avviso di seconda convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società elettro mineraria, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Genova, via Brignole Deferrari 14, per il giorno 2 giugno 1923, alle ore 16,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del numero dei consiglieri a termini dell'art. 8 dello statuto sociale e nomina di amministratori.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'anno 1923.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Essendo nominative tutte le azioni sociali i signori azionisti sono dispensati dal deposito delle azioni ed il Consiglio d'amministrazione provvederà senz'altro all'invio agli interessati del biglietto di ammissione all'assemblea.

Genova, maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14357 — A pagamento.

Officine meccaniche Bergomi

Società anonima

SEDE IN MELEGNANO

I signori azionisti sono convocati a sensi dell'art. 10 dello statuto sociale in assemblea generale straordinaria il giorno 30 maggio p. v., ore 14, nei locali sede sociale, in Melegnano, via Zuavi n 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione e aumento del capitale sociale.
2. Modificazione all'art. 19 dello statuto sociale.

L'intervento all'assemblea è subordinato al deposito delle azioni tanto al portatore quanto nominative presso la sede della Società nei modi e termini di legge e dello statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14358 — A pagamento.

Società anonima " S. V. E. G. "

Gli azionisti di questa Società sono convocati per l'assemblea generale dei soci per il giorno 5 giugno 1923, alle ore 20 e mezza precise presso la Ditta Dorigo e ing. Alexandre S. Salvatore 4913, presso cui è depositata la relazione del bilancio.

Le azioni devono essere depositate presso lo Stabilimento in Riva di Biasio 1302, entro il giorno 31 maggio.

In caso di mancato numero legale per la prima convocazione l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione per le ore 21 e mezza dello stesso giorno col seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio.
2. Nomina di due consiglieri d'amministrazione decaduti e dei sindaci.

14361 — A pagamento.

Società anonima

Fabbrica italiana motori Muzzi

Capitale L. 1.750.000 interamente versato

AVVISO

di seconda convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati nel giorno 12 giugno c. a., ad ore 9 (seconda convocazione) presso la sede sociale (Firenze, via de' Banchi n. 2), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del compenso ai sindaci.
5. Nomina del Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà eseguirsi entro il giorno 7 giugno c. a., in Firenze, presso la Cassa sociale, via de' Banchi n. 2.

I possessori dei certificati nominativi potranno ritirare alla sede sociale il biglietto per intervenire alla assemblea fino alle ore 18 del giorno precedente alla stessa.

A cominciare dal giorno 28 maggio c. a. il bilancio sarà ostensibile in Firenze presso la sede sociale, via de' Banchi n. 2, nelle ore d'ufficio.

Firenze, 18 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14359 — A pagamento.

Società elettrica Bruzia

Anonima

Sede in Cosenza

Capitale sociale L. 1.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 giugno p. v., alle ore 11, ed in mancanza del numero legale pel giorno successivo, stessa ora, presso la sede sociale, corso Telesio n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina del Collegio dei sindaci e determinazione della loro indennità per l'esercizio decorso.

N. B. — Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto entro il 5 giugno p. v. nella Cassa della Società.

Cosenza, 20 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14362 — A pagamento.

I. A. R.

Imprese agricole romagnole

Società anonima

Sede in Roma

Amministrazione centrale in Ferrara (Corso Giovecca n. 59)

Capitale versato L. 4.450.000

Rimasta deserta l'assemblea generale ordinaria di 1ª convocazione indetta per il giorno 31 marzo 1923 gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di 2ª convocazione nella sede della Società, in Roma, via S. Eufemia n. 19, alle ore 16 del giorno di martedì 12 giugno 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 - Relazione del Consiglio di amministrazione - Rapporto dei sindaci e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci.
3. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio sindacale.
4. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 7 giugno 1923 in Ferrara presso l'Amministrazione centrale.

Ferrara, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14363 — A pagamento.

Società anonima italiana Collet

SEDE IN MILANO

Capitale lire 300.000 — versato

I signori azionisti della Società anonima italia Collet (S. A. I. C.) sono convocati in assemblea generale ordinaria, in Milano, viale

Vittorio, n. 34, sede sociale, per il giorno 8 giugno 1923, ore 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 marzo 1923, relazione dei sindaci e loro approvazione.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Art. 12 statuto. — Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il deposito dovrà effettuarsi alla cassa sociale.

Il Consiglio d'amministrazione

14366 — A pagamento.

Società Gino Lisi

Anonima agricola immobiliare

Sede in Roma

Amministrazione centrale in FERRARA - Corso Giovecca n. 59

Capitale versato L. 10 000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede della Società in Roma, via S. Eufemia n. 19, alle ore 15 del giorno di martedì 12 giugno 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 gennaio 1923.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Rapporto dei sindaci e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci.
3. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio sindacale.
4. Nomina di amministratori.
5. Comunicazioni varie.

Ove per mancanza di intervenuti, l'assemblea rimanesse deserta, i signori azionisti sono convocati in seconda convocazione per il successivo giorno di mercoledì 13 giugno 1923, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 7 giugno 1923, in Ferrara, presso l'Amministrazione centrale.

Ferrara, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14364 — A pagamento.

Società Fornaci di Pasiano già S. V.

Anonima per azioni

Sede in Pordenone

Capitale sociale L. 1.400.000 interamente versato

Avviso di convocazione

dell'assembela generale straordinaria

A mente dell'art. 11 dello statuto sociale i signori azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 9 giugno 1923, alle ore 9, presso la sede sociale in Pordenone in via V. E., n. 40, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.400.000 a L. 1.500.000.
2. Proroga della durata della Società.
3. Conseguenti modifiche degli articoli 4 e 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni, non più tardi del giorno 3 giugno 1923, presso il Banco A. Ellero e C. in Pordenone, la Banca cooperativa udinese in Udine e la Banca del Piccolo credito lombardo in Milano.

Occorrendo la seconda convocazione, questa rimane indetta per il giorno 16 giugno alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

14367 — A pagamento.

Imprese e conduzioni agricole

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Roma

Capitale versato L. 40.320 000

Amministrazione centrale in Ferrara Corso Giovecca n. 59

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di 2° invito (essendo rimasta deserta quella di 1° invito indetta pel giorno 28 marzo 1923) e straordinaria di 1° invito, nella sede della Società in Roma (via S. Eufemia n. 19) alle ore 14 del giorno di di martedì 12 giugno 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria di 2° invito:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Rapporto dei sindaci e relative deliberazioni.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina dei sindaci.
4. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio sindacale.
5. Comunicazioni varie.

b) Parte straordinaria di 1° invito.

1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il giorno 7 giugno 1923 presso l'Amministrazione centrale della Società in Ferrara.

Ferrara, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14365 — A pagamento.

Società agricola di Capitanata in liquidazione

Anonima

Sedente in Foggia

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si fa noto che il 10 giugno 1923 alle ore 9, ed occorrendo in seconda convocazione, alle ore 11, dello stesso giorno in Foggia nei locali dell'Associazione zootecnica di Capitanata in piazza XX Settembre, n. 7, è indetta l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Vertenza con la Banca italiana di sconto in liquidazione.
2. Comunicazioni della Commissione liquidatrice.

I liquidatori.

14368 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

"Miniere di Promise a la Thuile"

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 9 giugno 1923, ore 15, nella sede sociale in Torino via Pietro Micca, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione — Rapporto dei sindaci — Presentazione bilancio 1° luglio 1920-30 giugno 1922.
2. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione delle sue competenze.

Parte straordinaria:

Modificazione degli articoli 5, 12, 13, 16 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni possedute entro il giorno 5 giugno 1923 presso la sede sociale, la Banca di Savoia in Chambery, o presso il notaio Jorrioz Enrico in Moutiers.

In caso di mancanza del numero legale la seconda convocazione è fissata fin d'ora per il giorno 29 giugno stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

14369 — A pagamento.

Società anonima Bruschini Vito e C.

Capitale sociale L. 50.000

Sede in ROMA — Via Gregoriana n. 41

A norma dell'art. 9 dello statuto della Società i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, via Gregoriana n. 41, piano terreno, pel giorno di domenica 10 giugno 1923, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Provvedimento in ordine all'art. 154 C. C.
6. Varie.

Per intervenire all'assemblea generale occorre depositare le azioni presso la sede della Società in Roma. via Gregoriana n. 41, almeno 5 giorni avanti a quello dell'assemblea.

Roma, 21 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il consigliere delegato
Vito Bruschini.

14411 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 29 maggio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma a, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di metri 20.000 di tela grisette per abiti estivi pei folli ricoverati nel Manicomio provinciale in conformità del capitolato speciale, approvato con deliberazione dalla Deputazione provinciale del giorno 27 aprile 1923, adottato coi poteri del Consiglio.

Il prezzo su cui si apre la gara è di L. 7 a metro e quindi l'importo presunto complessivo della fornitura è di L. 140.000.

La consegna del genere e il pagamento di esso avranno luogo nei modi indicati nel capitolato speciale d'oneri, ostensibile negli uffici della segreteria provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo: al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli e debbono portare sulla busta le parole: Offerte per l'asta della fornitura di metri 20.000 di tela grisette al Manicomio provinciale.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario d'uno degli Istituti d'emissione del Regno indirizzato all'Economo dell'Amministrazione provinciale dell'ammontare di L. 5600 per gli appaltatori e di L. 600 per le cooperative in conto delle spese di asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampe rilasciato da una pubblica Amministrazione da una Camera di commercio ed arti del Regno;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio con la indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, o di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lett. a) b) c) ed e) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 600 a rimborso spese di aste e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 7000.

La cauzione definitiva sarà di L. 14000 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, o verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione

e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 10 % al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario: e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 5.000 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 21 maggio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino

14373 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Proceduto si nel giorno 12 maggio 1923, in esecuzione del manifesto del giorno 24 aprile detto anno, al primo esperimento d'incanti per l'appalto di tutte le opere e provviste per la esecuzione dei lavori di basolato della strada di Caserta all'ingresso di Cardito verso Casoria, l'appalto suddetto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a favore del sig. Romano Salvatore, col ribasso del 20 0[0] sull'ammontare del progetto, il cui importo, a base di asta, da L. 120.781.47 è rimasto ridotto a L. 96.625.17, oltre le impreviste ridotte da L. 4218 43 a L. 3374.82.

Dovendosi ora procedere all'eventuale miglioramento della detta offerta col ribasso non inferiore al ventesimo (5 0[0]) sul prezzo dell'avvenuta aggiudicazione,

SI FA NOTO

che il termine utile alla presentazione di altra offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo (5 %), sul prezzo del deliberamento provvisorio, scadrà nel giorno 30 maggio 1923, alle ore 16.

L'offerta dovrà essere presentata nella segreteria provinciale nel palazzo della Provincia, al largo Plebiscito, accompagnata dai certificati e dei documenti specificatamente indicati tanto per i privati appaltatori che per le Cooperative ed i Consorzi nel precedente manifesto di data del 24 aprile 1923, dalla bolletta della cauzione provvisoria prescritta in L. 3125 per gli appaltatori e in L. 1125 per le Cooperative ed i Consorzi da versarsi alla locale sezione della R. tesoreria nonchè dal deposito di L. 4000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative ed i Consorzi in conto delle spese d'asta e di contratto, il tutto giusta il precedente manifesto sopra citato.

Nel caso di presentazione della detta offerta, si procederà in base alla medesima, ed alle stesse condizioni indicate nel mentovato manifesto ad una ulteriore definitiva licitazione, come sarà fatto noto con altro manifesto, in opposto l'avvenuto deliberamento provvisorio rimarrà definitivo.

Ciò, salva sempre l'approvazione degli atti di incanti, da parte della Deputazione provinciale e nel rito da parte della R. prefettura.

Napoli, 21 maggio 1923.

Il segretario generale ff.
Mario De Martino.

14374 — A pagamento

PROVINCIA DI COMO

Comune di Olgiate Comasco

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 16 giugno 1923, nella sala consigliare di questo municipio, dinanzi al sindaco o chi per esso, si terrà un pubblico esperimento di asta per l'appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione dell'acquedotto comunale, secondo il progetto, tipi e capitolato del sig. ing. Claudio Mistrangelo.

L'asta avrà luogo secondo il disposto dell'art. 87-A, 90 e 91 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, col sistema delle schede segrete.

L'asta sarà definitiva ad unico incanto.

Le offerte saranno accettabili fino alle ore 10 del giorno suindicato: dovranno essere in buste suggellate, e colla scritta: «Offerta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Olgiate Comasco».

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Dovranno essere estese su carta da bollo da L. 2.40.

L'incanto sarà aperto sulle cifra di L. 356.932,81; non è compresa in questa cifra la fornitura e la posa in opera del macchinario, a cui provvederà l'Amministrazione comunale.

Le offerte dovranno contenere in cifre e lettere l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo suddetto di L. 356.932,81.

I lavori dovranno essere eseguiti entro otto mesi.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti far pervenire a questo Municipio non più tardi del giorno 6 giugno, tutti in competente bollo:

1° certificato penale;

2° attestato di idoneità rilasciato da un prefetto o sottoprefetto che assicuri della perizia e sufficiente pratica, per avere eseguiti, con buon esito, altri importanti lavori pubblici;

3° certificato di moralità.

Questi documenti dovranno avere la data non anteriore di tre mesi al giorno suindicato per l'asta.

L'amministrazione si riserva di ammettere o non ammettere all'asta per qualunque suo apprezzamento, che sarà insindacabile ed inappellabile.

Il concorrente dovrà coll'offerta presentare la dichiarazione esplicita di avere esatta conoscenza delle prescrizioni contenute nel capitolato.

Non più tardi del 6 giugno, dovranno pure i concorrenti presentare o far pervenire all'Amministrazione comunale unitamente ai suindicati documenti:

1. La bolletta comprovante l'effettuato deposito cauzionale presso l'esattoria comunale «Banco Lariano» in Olgiate Comasco, di L. 7000, in numerario senza decorrenza di interessi, od in libretti della Cassa di risparmio, o in cartelle di rendita del debito pubblico al corso del giorno del deposito.

2. La ricevuta di L. 5000 in conto, per spese di bollo, registro e d'altro inerenti all'asta, salvo conguaglio finale, essendo tutto a l esclusivo carico del deliberatario.

La cauzione definitiva è fissata del decimo dell'importo delle spese d'appalto, depurato del ribasso d'asta, e sarà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di concorrere con busta propria per eventualmente assumere i lavori.

Il modo di pagamento ed ogni altra norma o condizione dell'appalto risultano dal progetto e capitolato, e sono fino da ora visibili nella segretaria comunale tutti i giorni nell'orario d'ufficio.

Olgiate Comasco, 12 maggio 1923.

Il sindaco
Paolo Livia.

Il segretario comunale
Angelo Molinari.

14319 — A pagamento.

PROVINCIA DI VERONA

Comune di S. Michele Extra

AVVISO D'ASTA
per la vendita del corpo di fabbricati denominati «Ex Convento» in S. Michele Extra

In esecuzione della deliberazione del sottoscritto commissario Regio in data 20 febbraio 1923, approvata dalla Giunta provinciale

amministrativa di Verona nella seduta del 30 marzo 1923, col numero 7553.

SI RENDE NOTO

che nel giorno 9 del mese di giugno 1923, alle ore 11, nella sala della Giunta di questo Municipio, avanti il sottoscritto o a chi per esso, si procederà alla pubblica asta, col metodo della candela vergine, per la vendita del corpo dei fabbricati costituenti l'ex Convento, in questo Comune, distinti nella mappa del comune di S. Michele Extra come segue:

S. Michele Extra, sezione unica, foglio V, n. 47, 49, 53, 348, 349, 350, 351, col reddito imponibile complessivo di L. 1595 e della superficie di ettari 0 3384; parte del 476 (sostituito al numero 48-b e precisamente la parte distinta in censo col subalterno 476-b per una superficie di ettari 0.0275 con la rendita di L. 190 come da tipo di frazionamento dell'ing. Gaetano Barbarani, approvato dalla Sezione tecnica catastale di Verona 1° aprile 1921. Superficie complessiva ettari 0,3644, tra confini: ad est i mappali n. 36, 54, 55, a sud la strada provinciale e i mappali n. 54, 52, 55, 60, ad ovest i mappali n. 51, 52, 209, a nord il mappale n. 46 e il n. 48-b. Il tutto conforme a perizia in data 12 febbraio 1921 dell'ing. sig. Gaetano Barbarani.

Il prezzo base di asta è di L. 80.000.

L'asta verrà fatta con le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

L'aggiudicazione provvisoria verrà fatta al migliore offerente sul dato di asta di L. 80.000 e il termine per la presentazione delle offerte di aumento in grado di ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione provvisoria, resta stabilito in giorni 15 successivi alla data del deliberamento provvisorio e scadrà perciò alle ore 16 del giorno 25 giugno 1923.

Il deposito all'esattore comunale in denaro o in titoli a garanzia delle offerte è di L. 8000.

Il deposito sarà trattenuto per l'aggiudicatario; agli altri concorrenti sarà immediatamente restituito.

L'aggiudicatario definitivo dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 30 da quello in cui il deliberato diverrà definitivo.

Gli immobili vengono ceduti nello stato in cui si trovano, e possono essere visitati dai concorrenti.

La perizia, gli atti e i documenti relativi sono pure visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese inerenti all'appalto, quelle di contratto, registro e bollo nessuna esclusa sono a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà pure eleggere domicilio legale in questo Comune.

S. Michele Extra, 19 maggio 1923.

Il Regio commissario
Leopoldo Fiorasi.

14318 — A pagamento.

Avviso d'asta

per vendita volontaria di appezzamento di terra

A richiesta del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », in Ancona; sulle autorizzazioni e facoltà contenute nella delibera 2 gennaio 1923, approvata dalla Giunta provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica nella seduta del giorno 5 marzo 1923,

RENDE NOTO

che il giorno di lunedì 11 giugno 1923, alle ore 10 nel di lui studio in Ancona, posto al secondo piano del fabbricato, in piazza Roma, al civico n. 19, si procederà, mediante asta pubblica col metodo dell'estinzione della candela vergine, alla vendita del seguente appezzamento di terra situato a Falconara Marittima qui appresso descritto, appartenente al detto ospedale civile « Umberto I » di Ancona.

Descrizione dell'appezzamento di terra

Appezzamento di terra posto in Falconara Marittima distinto in due parti e cioè quella fabbricabile di mq. 1200 e quella non fabbricabile, e adatta a comune coltivazione, di mq. 22369, descritto a catasto alla sezione A. Falconara, foglio 1° dai numeri di mappa 203 e 218 parte lettera F. della superficie complessiva di ett. 2.35,69 e colla rendita complessiva di L. 68,34 come al relativo tipo di frazionamento, confinante con la restante proprietà dell'Ospedale, con la proprietà della professoressa Comandi, Marziani Ernesto, Piazza, proprietà del comune di Falconara Marittima e strada comunale, salvi ecc.

CONDIZIONE DELLA VENDITA

a) l'incanto si aprirà sul prezzo di L. 15 al mq. per la parte fabbricabile e di L. 1,50, al mq. per tutta la restante area non fabbricabile, e così sul prezzo complessivo di L. 51554 offerto dal Sig. Ernesto Marazzina di Roma;

b) non si farà luogo ad aggiudicazione senza il concorso di almeno due offerenti salvo l'aumento del ventesimo sul prezzo di delibera provvisoria.

c) il descritto appezzamento sarà venduto con tutte le servitù attive e passive, pesi, diritti che gli sono inerenti e come trovasi attualmente posseduto dall'Ospedale civile Umberto I;

d) nessuno sarà ammesso all'incanto se prima non avrà depositato, nei modi di legge, il decimo del prezzo sopra indicato, cioè L. 5155,40 presso il sottoscritto notaro, oltre la somma di lire 6000 per funzioni e spese presunte e così in tutto L. 11.155,40 salvo obbligo espresso di aumentare il deposito stesso subito dopo l'incanto, qualora le risultanze di questo lo rendessero necessario;

e) seguito il primo esperimento d'asta, è ammesso l'aumento del vigesimo della somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento dovranno presentarsi nell'ufficio del sottoscritto notaio non più tardi del giorno di martedì 26 giugno 1923, ore 12 meridiane, e dovranno, essere accompagnate dal deposito del decimo sul prezzo dell'ultima aggiudicazione e delle spese corrispondenti, come sopra indicate.

f) Nell'esperimento d'incanto le offerte di aumento non potranno essere minori di L. 100.

g) L'aggiudicazione sarà fatta a favore del maggiore offerente.

h) Il deliberatario andrà al possesso dell'appezzamento acquistato appena soddisfatto il prezzo di aggiudicazione e da quel giorno farà proprie le rendite e saranno a suo carico i pesi e le imposte di ogni genere gravanti l'appezzamento stesso. Sarà peraltro, in facoltà dell'Amministrazione dell'Ospedale civile prima di incassare il prezzo di aggiudicazione e di immettere il deliberatario al possesso di terreno acquistato, di far procedere in confronto del deliberatario stesso, alla misurazione del terreno e qualora venissero riscontrate differenze di superficie di farne abbuono a chi di ragione, sempre in base dei prezzi unitari sopraindicati ed attribuiti sia alla parte fabbricabile che a quella non fabbricale.

i) Dovrà pagare il prezzo nel termine di cinque giorni dalla delibera definitiva, che a cura dell'Amministrazione dell'ospedale civile Umberto I sarà destinato, in conformità della succitata delibera del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale, agli urgenti restauri di alcune case coloniche dei terreni di proprietà dell'ospedale medesimo.

l) Tutte le spese relative dell'asta, per certificati, bando, pubblicazioni, affissioni, notifiche, e diritti relativi, verbali, funzioni varie, tipo di frazionamento e quelle altre occasionate dalla vendita stessa, comprensivamente alla registrazione, voltura, trascrizione, dovranno sostenersi e, se anticipate, rifondersi dal definitivo aggiudicatario.

m) Tutti i documenti relativi all'asta sono ostensibili a richiesta, nello studio del sottoscritto notaio.

Ancona, 19 maggio 1923.

Roberto Massoli-Novelli, notaro.

14341 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

per aggiudicazione definitiva

Essendo stato offerto in tempo utile il ribasso del ventesimo

sulle somme in base alle quali erano stati rispettivamente aggiudicati in via provvisoria nell'asta del 7 corr. maggio i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-924:

Lotto 1.

Strada provinciale Torino-Milano, 1° tronco, con diramazione da Cigliano verso Villareggia.

Lotto 2.

Strada provinciale Tronzano-Livorno-Saluggia.

Lotto 3.

Strada provinciale Crescentino-Ivrea, 2° tronco, da Livorno Vercellese al confine provinciale oltre Moncrivello.

E durante il triennio 1923-925:

Lotto 5.

Strada provinciale Vercelli-Casale.

Lotto 6.

Strada provinciale Vercelli-Trino-Camino:

SI RENDE NOTO

che alle ore undici del 30 corrente maggio si procederà in questo Ufficio provinciale, avanti il presidente della Commissione Reale o chi per esso, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete, per l'aggiudicazione definitiva dei detti appalti a favore di chi offrirà un maggior ribasso percentuale sulle somme a cui trovasi ora già ridotti in conseguenza del ribasso del ventesimo i rispettivi importi presuntivi annui, e cioè:

L. 61.152,61 pel 1° lotto;
L. 31 205,36 pel 2° lotto;
L. 17.436,30 pel 3° lotto;
L. 41.881.70 pel 5° lotto;
L. 64.753 43 pel 6° lotto.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa provinciale (Banca popolare) il prescritto deposito di L. 6948 se concorrono al 1° lotto, L. 3439 pel 2°, L. 2030 per il 3°, L. 4780 per il 5°, e L. 7450 per il 6° lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno od a più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per cadun lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo Ufficio.

Novara, 18 maggio 1923.

Il segretario generale
Berra.

14371 — A pagamento.

Consiglio degli Orfanotrofi ed Istituti annessi in Bergamo

ASTA

per vendita di beni stabili

Presso la segreteria del suddetto Consiglio il 4 giugno p. v., alle ore 9 1/2, seguirà asta pubblica a candela vergine, per la vendita dei sottoindicati stabili di ragione del P. L. Conventino, e siti nel comune di Cologno al Serio.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'ultimo migliore offerente, salvo aumento del ventesimo sul prezzo di delibera con scadenza alle 12 del 20 giugno stesso.

Le condizioni dell'asta risultano da apposito capitolato visibile presso il suddetto ufficio di segreteria.

Descrizione degli stabili in vendita

Lotto 1.

Campo del Morto e Vite Grande di ett. 6,92,40 ai mappali numeri 669 e 2037.

Prezzo d'asta L. 65.615.
Deposito cauzione L. 6500.
Deposito spese L. 7500.

Lotto 2.

Campo Pasquale della superficie di ett. 2,16,70 ai mappali numeri 469, 470 e 472.

Prezzo d'asta L. 19.278.
Deposito cauzione L. 2000.
Deposito spese L. 2500.

Lotto 3.

Campo Sibillone della superficie di ett. 0,56,00 ai mappali n. 673.

Prezzo d'asta L. 4860,
Deposito cauzione L. 500.
Deposito spese L. 600.

Lotto 4.

Campo Peladele della superficie di ett. 2 39,60 ai mappali nn. 578, 581 e 582.

Prezzo d'asta L. 21.660.
Deposito cauzione L. 2200.
Deposito spese L 2800.

Lotto 5.

Campo Rocca e Campo Breda della superficie di ett. 1,91.71 ai mappali nn. 1910 e 1880.

Prezzo d'asta L. 18 343.
Deposito cauzione L. 1900.
Deposito spese L. 2350.

Bergamo, 14 maggio 1923.

Il presidente
Angelo Beretti.

Il segretario
A. Merletti.

14349 — A pagamento.

Municipio di Napoli

Estrazione debito unificato

Il giorno 1° luglio 1923, alle ore 11, nell'ufficio di ragioneria del Comune, palazzo S. Giacomo, si inizierà la 84ª Estrazione del debito unificato città di Napoli, e che sarà continuata nel giorno successivo, per l'ammortamento di L. 131.200 in conformità del piano d'ammortamento.

Napoli, 14 maggio 1923.

Il sindaco
R. Angiulli.

Il vice segretario generale
Brombeis.

14375 — A pagamento.

Municipio di Messina

Avviso d'asta

ai sensi dell'art. 87, lettera A. e art. 74, comma 2° del regolamento sulla contabilità generale dello Stato ad unico e definitivo incanto
e coi termini abbreviati a sette giorni

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 30 maggio 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di costruzione di un ponte in cemento armato in via Garibaldi sul torrente S Francesco, previsti per L. 716.700 giusta progetto dell'Ufficio tecnico in data 25 settembre 1922 approvato con la deliberazione del 23 dicembre 1923, n. 4379, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 10 aprile 1923 col n. 8814 div. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di mesi dieci da quello della consegna.

Il capitolato di appalto è visibile presso la segreteria, Ufficio contratti, tutti giorni, meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta esibire la ricevuta della Banca d'Italia (sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 15.100 di cui L. 15.000 quale cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 100 a titolo di spese contrattuali; somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dell'appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti.

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a quattro mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoghi a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del sig. prefetto

della Provincia, di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di avere preso cognizione delle condizioni locali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative dovranno inoltre presentare i documenti di cui all'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria, ufficio contratti, cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Trombetta.

Il segretario generale
Romano.

14376 — Gratuito.

Municipio di Messina

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto, con i termini abbreviati a sette giorni

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 29 maggio 1923, in questa sede municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di apertura fognatura e pavimentazione della via Ugo Bassi nel tratto sinistra Portalegni e via Verdi, previsti per lire 219.000, giusta progetto dell'Ufficio tecnico in data 11 gennaio 1923, approvato con la deliberazione del 23 gennaio 1923, n. 243, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 10 aprile 1923 con il n. 8847 Div. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di mesi otto da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 11010, di cui L. 10950 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 60, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2.40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative dovranno inoltre presentare i documenti di cui all'art. 54 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2.40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Trombetta.

Il segretario generale
Romano.

14377 — Gratuito.

Provincia e circondario di Teramo

Comune di Nereto

AVVISO D'APPALTO AD UNICO INCANTO

Si rende noto al pubblico

che, nel giorno 26 maggio 1923, alle ore 9, nell'ufficio della segreteria comunale di Nereto e dinanzi al sottoscritto, o chi per esso, avrà luogo l'asta pubblica ad unico incanto per il completamento dell'edificio scolastico del Comune sud etto, per il presunto complessivo importo di L. 307.000 (salvo le offerte di ribasso) giusta il progetto redatto dall'ing. Sorge Benedetto, regolarmente approvato dalle autorità superiori e depositato presso l'ufficio della segreteria stessa, insieme con i capitolati e i disegni che dovranno far parte del contratto.

Questi atti saranno visibili nella ripetuta segreteria tutti i giorni non festivi nelle ore di ufficio: cioè dalle ore 8 1/2 alle 12.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, cioè mediante offerta segreta, estesa su carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta o consegnandolo personalmente ovvero facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono devono avere l'indirizzo:

Al signor sindaco del comune di Nereto, e portare nella busta le parole: offerta per asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo concorrente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto alligato al progetto di cui sopra, nonchè del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche nell'interesse dello Stato approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con altro decreto Ministeriale 8 novembre 1900.

I lavori dovranno essere incominciati appena effettuata la regolare consegna, per esse e ultimati nel termine di mesi dodici consecutivi, salvo concedersi da parte dell'Amministrazione una proroga quando si verificassero casi di forza maggiore accertati che impedissero l'ultimazione del termine prescritto.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire al sindaco non più tardi del giorno 25 maggio 1923:

a) il certificato di moralità e di penalità di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dall'autorità del luogo di domicilio, ed il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

b) un certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori. Tale certificato non dovrà avere data anteriore a sei mesi a quella dell'asta e dovrà contenere la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare al resi se lo furono regolarmente, con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore;

c) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato nel posto dove devono eseguirsi i

lavori di aver presa conoscenza delle condizioni locali e del sottosuolo, nonchè di tutte le condizioni generali e particolari che possano avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nell'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Il sindaco, dopo avere esaminato col concorso della Giunta i precitati documenti, determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riserbandosi esso la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti al domicilio da essi indicato, per mezzo della posta, la cui spesa sarà a carico del destinatario.

Ai concorrenti ammessi sarà dato anche per posta l'analoga partecipazione dal sindaco, possibilmente tre giorni prima da quello fissato per l'incanto ed essi dovranno esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato nella cassa comunale la cauzione provvisoria di L. 10.000 per l'asta e relative spese, la quale somma sarà restituita immediatamente ai non deliberatari.

La cauzione definitiva stabilita nell'ammontare di un decimo del prezzo di delibera, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti in contanti, in cartelle o in titoli garantiti dallo Stato entro quindici giorni, dall'aggiudicazione definitiva, nel qual termine l'aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipula del contratto.

Ove nel detto termine il deliberatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto e spese del medesimo ed egli perderà la cauzione provvisoria, oltrechè sarà tenuto al risarcimento dei maggiori danni ed interessi.

L'aggiudicazione ed il contratto saranno espressamente subordinate per la loro validità all'approvazione del Consiglio comunale e della Regia prefettura di Teramo a mente dell'art. 181 della vigente legge Comunale e provinciale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, comprese quelle di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, ed altre relative saranno a carico dell'appaltatore.

Per queste spese varrà il deposito di L. 10.000 salvo liquidazione all'esito.

Nereto, 9 maggio 1923.

Il sindaco
dott. Luigi Costantini.

Il segretario comunale
cav. avv. Augusto Rubini.

14378 — A pagamento.

Comune di Arischia

Provincia di Aquila

Avviso per aumento di ventesimo

A seguito dell'incanto tenutosi oggi in quest'ufficio comunale conformemente all'avviso d'asta del giorno 7 maggio 1923.

L'affitto delle erbe estive della montagna Chiarino venne deliberato provvisoriamente per la somma di L. 15.700 all'anno.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in aumento della detta somma di deliberamento provvisorio di L. 15.700, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo e dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto col suddetto avviso, scade con abbreviazione dei termini, alle ore 14 del giorno 27 corr. mese di maggio.

Tali offerte potranno essere fatte oralmente alla segreteria comunale oppure per iscritto su carta bollata da L. 2: ove più di una ne sia presentata, sarà prescelta la migliore, e, se eguali, quella rassegnata prima.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi nessuna offerta in grado di ventesimo l'affitto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Arischia, 19 maggio 1923.

Il sindaco ff.
G. Beccia.

Il segretario comunale
F. Cavalli.

14379 — A pagamento

Comune di Pordenone

APPALTO

della fornitura della ghiaia per le strade comunali

Avviso d'Asta

Il giorno 31 maggio 1923, alle ore 10, nella residenza municipale, si procederà all'appalto, mediante pubblico incanto, della fornitura della ghiaia occorrente nell'anno 1923 per la manutenzione delle strade del comune di Pordenone.

L'asta s'intende aperta sul presunto ammontare di capitolato, soggetto a diminuzione, di complessive L. 52.762.

L'asta ad unico e definitivo esperimento seguirà a termini dell'art. 87 lettera A del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte stese su carta filigranata da L. 2,40 dovrà essere incondizionate e contenere l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sui prezzi base segnati per zona nella tabella allegata al capitolato d'oneri.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche non vi sia che un solo offerente.

Il deliberatario s'intenderà obbligato ad osservare tutte le condizioni del capitolato d'appalto che è visibile presso la segreteria comunale da oggi fino a tutto il giorno precedente a quello stabilito per l'incanto.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno depositare presso la Cassa comunale la somma di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria, che verrà immediatamente restituita a coloro che non risulteranno deliberatari dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà depositare la somma di L. 1500 per le spese contrattuali, salvo conguaglio e presentarsi entro 20 giorni alla stipulazione del regolare contratto.

L'aggiudicatario dovrà altresì far intervenire alla stipulazione del contratto un mallevadore di fiducia dell'Amministrazione comunale appaltante a termini dell'art. 8 del capitolato.

Pordenone, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
avv. Chino Mazzerelli.

14380 — A pagamento.

Comune di Chatillon

AVVISO D'ASTA

Il R. commissario sottoscritto
rende noto:

Il giorno 6 giugno 1923, alle ore 15, in Châtillon, nell'ufficio comunale sarà tenuto un pubblico incanto per la vendita di n. 4500 piante radicate nella foresta Grand-Bois suddivise in tre lotti composti come segue:

Lotto 1.

N. 354 piante di larice mc. 204.514 a L. 9107,64.
N. 1414 piante di abete mc 875.850 a L. 35.909,85.
Totale 1° lotto L. 45.317,49.

Lotto 2.

N. 215 piante di larice mc. 145.083 a L. 6573,82.
N. 1557 piante di abete mc. 945.892 a L. 28.915,57.
Totale 2° lotto L. 45.619,39.

Lotto 3.

N. 930 piante di abete mc. 680,359 a L. 27.894.32.

Il deposito per l'ammissione all'asta è di un decimo del prezzo base per ogni singolo lotto.

Gli aggiudicatar. dovranno fare un deposito definitivo pari ad un decimo del prezzo di aggiudicazione presso la locale succursale della Cassa di Risparmio di Torino.

L'asta avrà luogo col metodo della candela vergine e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50.

I fatali per le offerte di aumento del ventesimo scadono il giorno 22 giugno 1923 alle ore 16.

Tutte le spese d'asta sono a carico dell'aggiudicatario.

Capitolato ed atti sono visibili all'ufficio comunale.

Châtillon, 16 maggio 1923.

Il R. commissario
Fissore.

14382 — A pagamento.

Comune di Châtillon

AVVISO

di 2° esperimento d'asta

Il R. commissario prefettizio

RENDE NOTO:

Il giorno 6 giugno 1923, alle ore 10, in Châtillon, nell'ufficio comunale si procederà ad un 2° esperimento d'asta per la vendita di un fabbricato situato in via Umberto I, n. 30.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

Trattandosi di 2° esperimento d'asta, l'aggiudicazione avverrà anche quando vi sia un solo concorrente.

Il fabbricato in vendita trovasi in posizione centrale ed è adattabile per uso albergo, salone cinematografico e simili.

Tutte le condizioni per la vendita sono visibili nell'ufficio di segreteria nelle ore ordinarie d'ufficio.

Prezzo di perizia base d'asta L. 201.819,40.

Deposito per concorrere all'asta L. 20.000.

Châtillon, 16 maggio 1923.

Il commissario
Fissore.

14381 — A pagamento.

Municipio di Rogliano

SI RENDE NOTO

che, alle ore 10, del giorno 16 giugno 1923 avrà luogo nella sede municipale un solo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori del mercato coperto del mattatoio e dei lavatoi.

Importo presunto e complessivo dei lavori L. 157.510,94, oltre la somma di L. 34.480,86 a disposizione dell'amministrazione comunale.

L'asta seguirà col sistema delle offerte segrete a mente dell'articolo 87 lett. A) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo offerente.

La domanda per l'ammissione all'asta coi documenti prescritti debbono essere presentati all'Ufficio comunale non più tardi dell'11 giugno p. v.

Cauzione provvisoria L. 5000.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio comunale.

Rogliano, 16 maggio 1923.

Il sindaco
Ricciulli.

14383 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CASAL DI PRINCIPE

AVVISO

di 1° incanto per l'appalto del dazio

Il giorno 2 giugno 1923, alle ore 10 coi termini abbreviati, davanti al sindaco o chi per esso, saranno tenuti gl'incanti asta pubblica col sistema della candela vergine, per l'appalto del dazio consumo di Casal di Principe.

La gestione andrà in vigore dal giorno dell'aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 1926.

Gl'incanti saranno aperti in aumento alla somma di L. 35.000 e l'offerta non potrà essere inferiore a L. 20 per volta.

Ogni aspirante dovrà depositare nella Cassa comunale o nelle mani di chi presiede l'asta la somma di L. 2000, salvo supplemento per le spese.

In segreteria sono ostensibili nelle ore d'ufficio il capitolato di oneri e l'annessa tariffa.

Casal di Principe, 16 maggio 1923.

Il sindaco
P. Baldascini.

Il segretario
avv. De Paola.

14384. — A pagamento.

Municipio di Avellino

Avviso d'asta ad unico incanto

Mercoledì 6 giugno p. v., alle ore 11, nella sala della Giunta municipale, innanzi al R. commissario, seguirà l'incanto per l'appalto del servizio di spazzamento delle vie e piazze della città, delle borgate Valle e Picarelli, di rilevamento e trasporto ai luoghi di discarico delle immondizie di risulta, inaffiamento delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi.

La durata dell'appalto è fissata in anni quattro e l'annuo canone soggetto a ribasso, è di L. 50.000.

All'assuntore del servizio di spazzamento ed inaffiamento, di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di L. 1000 per ogni nevicata che supera la media di centimetri cinque, avvertendo che la neve va ammucchiata man mano che cade e senza attendere che cessi di nevicare.

Perchè possano considerarsi due o più nevicate, agli effetti del compenso, occorre che fra una nevicata e l'altra trascorrano almeno 24 ore.

Per l'esecuzione esatta delle disposizioni sancite dall'art. 11 del capitolato, si avverte che il corrispettivo da pagarsi dai cittadini pel rilevamento delle immondizie dalle case, sarà determinato di accordo tra imprenditore e Comune.

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 97 lett. a) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto anche in rapporto di un sol concorrente.

Le offerte scritte su carta da L. 2.40 dovranno contenere l'indicazione dell'eventuale ribasso commisurato ad un tanto per cento in lettere ed in cifre.

L'appaltatore resta vincolato alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri deliberato dal R. Commissario il 9 aprile scorso, approvato dalla G. P. A. nella seduta del 12 corr. maggio, reso esecutorio dal prefetto, a seguito del parere favorevole del Consiglio di prefettura, con visto in data 14 stesso mese, n. 8425.

Egli è tenuto ad iniziare il servizio dal giorno in cui gli sarà fatta la consegna da parte di un rappresentante del Comune.

Per essere ammesso all'incanto, ogni concorrente dovrà esibire non più tardi delle ore 15 del giorno 5 giugno p. v. i seguenti documenti:

A) attestato penale e certificato di moralità di data non anteriore a mesi 4 a quella dell'asta, rilasciati dalla competente autorità.

B) certificato da rilasciarsi dalla cancelleria del tribunale dal quale dipende il Comune di domicilio del concorrente, attestante che questi ha la capacità giuridica di obbligarsi.

c) ricevuta comprovante l'eseguito versamento nella tesoreria comunale della somma di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria.

Non ostante la presentazione dei documenti suddetti, l'Amministrazione si riserva la piena insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza essere tenuta a spiegarne le ragioni.

Prima della stipulazione del contratto, la quale avrà luogo nel termine di giorni 10 dall'aggiudicazione, l'appaltatore dovrà presentare un supplente fidejussore idoneo e solvibile, di gradimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del capitolato.

La cauzione definitiva è fissata in L. 10,000 e dovrà essere prestata dall'assuntore prima del contratto, in contanti od in titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, al valore corrente del giorno del deposito.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto e dalla cauzione definitiva l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che il Comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta e ciò senza nessun atto di messa in mora

Le spese d'appalto, niuna esclusa od eccettuata, cedono a carico dell'aggiudicatario

Epperò i concorrenti dovranno, indipendentemente dalla cauzione provvisoria, depositare prima dell'asta la somma di L 6000.

Il capitolato inerente all'appalto è visibile in segreteria nelle ore di ufficio.

Avellino, 17 maggio 1923.

Il R. commissario generale Corradi.

Il segretario generale W. Tisacchi.

14385 — A pagamento.

Provincia di Brescia

Circondario di Salò

COMUNE DI GAVARDO

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria e di scadenza dei fatali

La vendita del fabbricato sito in Gavardo, via Mulino, [distinto col civico n. 238, segnato nella mappa col n. 1705, di piani 3, vani 18, reddito imponibile L 41?.50, venne aggiudicato, giusta il verbale d'asta 16 corrente, al signor Moreni Giovanni fu Pietro per sè e persona da dichiarare per la offerta somma di L. 50.200.

Si rende ora noto che il tempo utile (fatali) per presentare le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno di mercoledì 27 giugno prossimo venturo.

Le offerte predette si riceveranno nella segreteria comunale previo versamento delle somme costituenti i depositi indicati nel precedente avviso d'asta 22 marzo 1923, n. 141.

Gavardo, 17 maggio 1923.

Il sindaco G. Ferretti.

Il segretario M. Salvadori.

14386 — A pagamento.

Comune di Caluso

AVVISO D'ASTA

Pel giorno 4 giugno p. v., ore 10, è indetto presso questo Comune un unico e definitivo incanto, a schede segrete, per l'appalto dei lavori d'ampliamento del cimitero della frazione Vallo.

Prezzo d'asta L. 20.801,40, termine lavori mesi sei, pagamenti in due rate uguali.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato moralità sindaco ultima residenza;

b) certificato penale di data recente;

c) certificato di capacità e di moralità rilasciato da ingegnere o geometra conosciuto dall'autorità comunale.

Detti documenti dovranno essere inviati prima dell'incanto e la autorità municipale deciderà inappellabilmente sull'ammissione.

Schede d'offerta su carta da L. 2.40 senza condizioni e riserve di sorta dovranno riportare per iscritto la somma percentuale di ribasso offerta, la dichiarazione d'accettazione di tutte le condizioni contenute nel capitolato, l'elezione del domicilio in Caluso ed accompagnate dalla ricevuta del tesoriere comunale del deposito provvisorio in numerario della somma di L. 2500.

Cauzione definitiva decimo dell'importo d'asta.

Progetti, capitolato ed elenco prezzi visibili nella segreteria municipale.

Le spese d'asta, contratto, registro, bollo, stampa, inserzioni e pubblicazioni occorrenti sono a carico del deliberatario.

Caluso 18 maggio 1923.

Il segretario capo C. Ponzetti.

Visto: Il commissario prefettizio Ballani.

14388 — A pagamento.

Comune di Caluso

AVVISO D'ASTA

Pel giorno 31 maggio corr., ore 10, è indetto presso questo Comune un unico e definitivo incanto, a schede segrete, a termini abbreviati, per la provvista e spandimento della ghiaia occorrente alla sistemazione della strada Rodallo-Foglizzo.

Prezzo d'asta L. 16,000.

Termine lavori fissato mesi tre.

Pagamento totale impresta a tre mesi dal collaudo.

Scheda d'offerta su carta da L. 2.40 senza condizioni nè riserve, con dichiarazione scritta in lettere della percentuale di ribasso offerta, accettazione di tutte le condizioni del capitolato, elezione domicilio in Caluso, ed accompagnate dalla ricevuta del tesoriere comunale del deposito provvisorio di L. 10 0.

Cauzione definitiva L. 1500 e L. 800 per anticipo spese, salva liquidazione finale.

Tutte le spese inerenti all'impresa sono a carico del deliberatario.

Caluso, 18 maggio 1923.

Il segretario capo C. Ponzetti.

Visto: Il commissario prefettizio Bellauri.

14387 — A pagamento.

PROVINCIA DI CASERTA

Comune di Sandonato Val Comino

Avviso d'asta

a termini abbreviati

per l'appalto del taglio del bosco Rosoli 1ª e 2ª sezione ceduo di faggio

Il giorno 28 corr. alle ore 10, nella casa comunale, innanzi al sindaco o chi per lui, si procederà al primo incanto a termini abbreviati, col sistema dell'estinzione di candela per l'appalto del taglio e vendita della massa legnosa del bosco Rosoli (1ª e 2ª sezione).

Il taglio dovrà iniziarsi appena dopo il rilascio della licenza del sindaco e dovrà eseguirsi nelle due stagioni silvane 1923-24 e 1924-25, sotto l'osservanza del verbale di assegno e capitoli d'oneri dell'Ufficio forestale, nonchè del deliberato consiliare 4 aprile ultimo superiormente approvato.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 80.000, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 500, la prima non dovrà eccedere la detta cifra.

I concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio di L. 8000.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due offerte.

In caso di diserzione, il secondo incanto avrà luogo il 5 giugno prossimo.

I fatali scadranno, anche a termini abbreviati, il 5 giugno ove l'aggiudicazione avvenga al primo incanto ed il 13 nel caso di aggiudicazione al secondo incanto, sempre alle ore 10.

L'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi

entro tre giorni da'la medesima, dovrà presentare un fideiussore e un approbatore solidale, e dovrà poi. entro un mese dall'aggiudicazi ne, prestare la cauzione di L. 16.000 in titoli di R. P. dello Stato val tati al prezzo dell'ultimo semestre, che vengono ammessi per nove decimi di detta valuta, col vincolo cauzionale; ovvero potrà depositarla alla locale Banca « Cominium » col vincolo anzidetto, dopo di che il sindaco rilascerà la licenza pel taglio.

Qualora non prestasse la cauzione entro il termine suddetto il Comune potrà procedere ad un nuovo incanto in danno di lui e farà proprio, in ogni caso, il deposito provvisorio eseguito per l'asta.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà pagarsi in tre rate eguali, la prima all'atto dell'aggiudicazione, la seconda il 1° ottobre corrente anno e la terza a saldo, il 1° marzo 1924.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune gratuitamente per gli uffici venticinque quintali di carbone nell'anno corrente ed altrettanti nel 1924, dovrà cedere il carbone ai cittadini che volessero acquistarlo per uso domestico, al prezzo di mercato.

Le spese d'asta e contratto ed ogni altra attinente sono a carico dell'aggiudicatario e saranno prelevate dal deposito provvisorio.

Gli atti di appalto sono visibili nella segreteria comunale tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Sandonato Val Comino, 19 maggio 1923.

Il sindaco
cav. Musilli Modesto.

Il segretario capo
Giordano.

14330 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Montereale

Avviso d'asta di 2° incanto
per deserzione del primo

Essendo andata deserta l'asta tenuta nel giorno 18 corrente a norma dell'avviso d'asta in data 5 maggio 1923 per la vendita del legname di una parte del bosco Patrignone di proprietà dei comuni di Montereale e Capitignano pel prezzo base d'asta di lire 82.430,

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 30 maggio corr., alle ore 10, avrà luogo nella sala delle adunanze del Consiglio comunale di Montereale sotto la presidenza del sig. R. commissario, un secondo esperimento col metodo della candela vergine, avvertendo che si addiverrà all'aggiudicazione definitiva, quand'anche vi sia un unico concorrente.

Per i depositi e le altre condizioni prescritte, restano fermi quelli voluti dal succitato avviso d'asta.

Montereale, 18 agosto 1923.

Il R. commissario
R. Ventura.

Il segretario comunale
Di Giovanni.

14339 — A pagamento.

Municipio di Augusta

AVVISO D'ASTA
per lo appalto del dazio consumo del comune ch'uso di Augusta e frazioni aperte del Comune stesso

Si rende noto al pubblico

che, alle ore 11, del 1° giugno 1923, in questo palazzo municipale e nell sala del signor sindaco, si procederà allo appalto dei dazi di consumo sia comunali che governativi, ceduti in abbonamento al Comune.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 280.000 annue nette, in conformità della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale del 15 corrente mese, n. 115, della quale è stato preso atto, sentito il Consiglio di prefettura il 17 maggio 1923, n. 9090, della deliberazione consiliare del 19 novembre 1922, n. 126 vistata, sentito il Consiglio di prefettura il 31 gennaio 1923, n. 122, div. 1ª e della deliberazione d'urgenza della Giunta municipale n. 19 del 15 febbraio 1923 della quale è stato preso atto sentito il Consiglio di prefettura il 7 marzo 1923, col metodo della candela vergine, a termini abbreviati di giorni 5. con l'aggiudicazione all'ultimo migliore offerente e ad unico incanto.

Lo offerte in aumento non potranno essere inferiori all'uno per cento.

La durata dell'appalto resta fissata con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1927.

Gli aspiranti all'asta dovranno versare preventivamente nella cassa comunale o nelle mani del presidente all'asta la somma di L. 28 000 a titolo di cauzione provvisoria, e di L. 20,000 per anticipo spese d'asta e contrattuali, che sono a carico dell'aggiudicatario.

Ogni aspirante all'atto dell'offerta dovrà presentare un fideiussore solidale ben visto dal presidente.

L'aggiudicatario e il di costui fideiussore solidale dovranno stipulare atto di sottomissione per tutte le assunte obbligazioni, nei modi e tempi indicati all'articolo 10 delle condizioni di appalto, e prestare legale cauzione nella misura uguale a tre rate mensili del canone annuo uniformandosi interamente alle condizioni stabilite dal capitolato di appalto e relativa tariffa, ostensibili nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Si osserveranno all'asta tutte le formalità prescritte dalla legge.

Augusta, 21 maggio 1923.

Il sindaco
L. Tumscitz.

Il segretario comunale
G. Motta.

14391 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

AVVISO
per vendita di due stabili

Secondo esperimento

Riuscito deserto il primo esperimento d'asta tenuto il 16 corrente, conforme l'avviso 18 aprile u. s. si rende noto che in adempimento delle risoluzioni Congregatizie 5 ottobre 1922, e 7 febbraio 1923, debitamente approvate dall'autorità tutoria, il giorno di sabato 9 giugno p. v., ore 11, nell'ufficio della Congregazione di carità intestata, posto in Ascoli Piceno in via Trivio, n. 8 - palazzo Pacifici - avanti il signor commissario prefettizio, assistito dal segretario dell'Amministrazione si procederà al secondo esperimento per la vendita dei sottodescritti fabbricati in due lotti separati ed alle stesse condizioni contenute nel citato precedente avviso, e che si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche che vi sia un solo offerente.

Elenco dei lotti

1. Fabbricato di civile abitazione con piccolo spazio ortivo, già sede degli uffici amministrativi della Congregazione di carità spettante all'Orfanotrofio femminile, posto nell'interno di Ascoli Piceno in via delle Orfane, n. 14, composto di un pianoterra e di due piani superiori, distinto nella mappa Città coi numeri 548 rata e 549 rata del reddito imponibile ratificato di L. 500 confinante a sud coll'orto e fabbricato Scatni Ettore ed Antoniazzo Beatrice, a ponente colle proprietà Montori e Berri e colla via Palestro, a nord colla via delle Orfane e piazzale Odoardi. a levante colla proprietà De-Scrilli.

Base d'asta L. 100.000.

Deposito L. 30.000.

2. Casa di civile abitazione con spazio ortivo posta nell'abitato di Acquasanta in via Nuova pervenuta all'orfanotrofio femminile di Ascoli dalla eredità di De Sandtis Anna in Carnicelli. È distinta nella mappa Acquasanta col n. 2312 ed ha il reddito imponibile di L. 210.

L'orto annesso è descritto col n. 40 rata della stessa mappa ed ha l'estimo ratizzato di L. 19.68.

Confina col giardino pubblico, con i beni di Perla Nazzareno ed altri, salvi, ecc.

La vendita è limitata alla sola nuda proprietà oggidì spettante al predetto Istituto; l'usufrutto dello stabile spetta al signor Carnicelli Romualdo del fu Domenico, nato in Acquasanta il 14 febbraio 1856.

Base d'asta L. 65.000.

Deposito L. 19.500.

Ascoli Piceno, 18 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. P. Salvati.

14392 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

AVVISO
di eseguite aggiudicazioni

Nell'asta tenuta il giorno 9 corrente mese, conforme l'avviso 12 aprile u., vennero provvisoriamente aggiudicate le vendite dei terreni sottodescritti per i prezzi designati in ogni lotto.

SI AVVERTE

che, il termine utile per presentare le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo dei prezzi di provvisoria aggiudicazione, scadrà col mezzodì di mercoledì 6 giugno venturo, e che le offerte d'aumento dovranno essere fatte nell'Ufficio della Congregazione di carità intestata, posto in Ascoli Piceno in via Trivio, n. 8 - palazzo Pacifici - ed essere accompagnate dal deposito da effettuarsi presso la tesoreria della Congregazione stessa, della somma di L. 24.000 per ciascun lotto a titolo rimborso delle spese e garanzia dell'offerta.

Il deposito dovrà essere fatto per un terzo in contanti; per il rimanente potrà essere effettuato in titoli pubblici garentiti dallo Stato ragguagliati al valore corrente di borsa, o in libretti al portatore presso Istituti locali di credito.

Descrizione dei lotti

1. Terreno con casa colonica e casino di villeggiatura pervenuto all'Ospedale C. e G. Mazzoni dalla eredità di De Sanctis Maria in Saratucci, situato nelle vicinanze di Ascoli Piceno, su colle di San Marco in contrada Piagge, vocabolo Aranciera, distinto nella mappa Piagge coi num 94 rata, 140/2064, 150 A/990, 151 A/991, 151 B/992, 152 rata, 153, 154 rata, 188 rata, 994, 997, 995 A/995, 2063, 956, avente la superficie catastale di tavole 54.9 pari ad ettari 5,49,60, l'estimo di scudi 287 89 pari a L. 1531,57 ed il reddito imponibile di L. 37,50 per la parte occupata al casino di villeggiatura. Confina con le proprietà Palmucci, Bruni, Angelini, strade comunali e vicinali, salvi, ecc., ed è attualmente affittato al rev. Annibaldi don Nazzareno.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione L. 82,100.

2. Terreno con casa colonica spettante all'Istituto Esposti ed in piccola parte all'Ospedale C. e G. Mazzoni situato nelle vicinanze di Ascoli nella contrada Fonte di Cambio distinto nella mappa Borgo di Ascoli coi nn 1686, 1687, 1688, 1689 rata, 1690 rata, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 e 2191 avente la superficie catastale di tavole 32 pari ad ettare 5,32, e l'estimo di scudi 250,82 pari a L. 1334,3 confina con i beni Barla, Panfani, C lani, la strada, il fosso salvi, ecc., ed è affittato al sig. Valenti Giovanni.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione L. 81,000.

Ascoli Piceno, 18 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. F. Salvati.

14393 — A pagamento.

Regio Subeconomato benefici vacanti

CITTA' DI CASTELLO

Fino alle ore 10 del 1° giugno 1923 presso l'Ufficio Subeconomale di Città di Castello si riceveranno le offerte in aumento di vigesimo alla somma raggiunta nell'esperimento di vendita delle sottonotate proprietà della Parrocchia di San Pietro di Romeggio (Umbertide), eseguita con le norme inserite nel manifesto 19 aprile 1923.

Lotto 1.

Podere voc. San Pietro.

Ettari 11.3780 — Scudi 272,02 — Somma raggiunta L. 19.200 — Aumento L. 960.

Deposito L. 4500.

Lotto 2.

Podere voc. Seguenti.

Ettari 19,8170 — Scudi 306,18 — Somma raggiunta L. 27.000 — Aumento L. 1350.

Deposito L. 6000.

Lotto 3.

Podere voc. Scarione.

Ettari 22,2710 — Scudi 186,78 — Somma raggiunta L. 23.800 — Aumento L. 1190.

Deposito L. 5500.

Lotto 4.

Podere voc. Montalto.

Ettari 8,6360 — Scudi 240,10 — Somma raggiunta L. 36.700 — Aumento L. 1835.

Deposito L. 8500.

Lotto 5.

Appezzamento voc Romeggio.

Scudi 7.61 — Somma raggiunta L. 900 — Aumento L. 45.

Deposito L. 300.

Città di Castello, 17 maggio 1923.

Il Regio subeconomo
V. Gabriotti.

4395 — A pagamento.

Provincia e circondario di Roma

COMUNE DI FORMELLO

Stante la decretata abbreviazione dei termini cui alla deliberazione consigliare 14 corrente,

SI RENDE NOTO

che fino alle ore 10 del giorno 30 maggio 1923 si accettano le offerte segrete, in busta chiusa e sigillata scritte su carta da lire 2,40, per concorrere all'affitto della Tenuta Comunale, per tre anni.

L'asta è definitiva ad unico incanto, secondo dispone l'art. 87 lett. a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 7660 annue.

La concessione è fatta per solo pascolo, e l'affitto è dato a corpo e non a misura.

A garanzia del triennale affitto occorre una cauzione di lire cinquantamila, da versare presso la cassa esattoriale, e verrà restituita senza interesse, finito l'affitto.

Per le spese presunte, occorre depositare presso l'esattore la somma di L. 2000.

Nell'ufficio municipale si trova depositato il capitolato approvato colla suddetta deliberazione consigliare, che contiene anche l'autorizzazione ad affittare la tenuta come sopra.

Le offerte devono contenere le ricevute esattoriali comprovanti i depositi operati, che possono ridursi a un decimo, con intesa che, colla stipulazione del contratto, verrà dimostrato che i versamenti sono stati completati nelle due somme di L. 52.000.

Detta stipulazione avverrà entro 8 giorni dall'aggiudicazione.

In mancanza i depositi saranno incamerati a favore dell'Amministrazione comunale, la quale potrà chiedere, dall'inadempiente anche i danni.

Formello, 19 maggio 1923.

Il sindaco
A. De Luca.

Il segretario
F. La Ragione.

14415 — A pagamento.

N. 2 d'ordine.

Direzione di commissariato militare
DEL CORPO D'ARMATA DI BARI

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 74, 87-*a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per la fornitura del foraggio nel corpo d'armata di Bari dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

Si notifica che alle ore 10 del giorno 5 giugno 1923 avrà luogo presso questa Direzione in piazza Garibaldi n. 63 p. p., avanti il signor direttore, un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto in tre distinti lotti della fornitura del foraggio ai quadrupedi appartenenti al Regio esercito (esclusi quelli delle legioni territoriali dei carabinieri Reali e compresi quelli delle legioni allievi carabinieri) e della paglia da casermaggio nei territori comprendenti la divisione militare di Bari, di Chieti e di Ancona.

I deliberatari rimarranno obbligati, se richiesti, di fornire allo stesso prezzo anche i foraggi per i quadrupedi di qualsiasi altro corpo armato dello Stato, appartenente alla stessa circoscrizione del lotto appaltato.

In relazione al § 95 del capitolato d'oneri l'Amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga 40 cm.

E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o comunque di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggio possa sollevare eccezione o pretesa di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

I deliberatari rimarranno obbligati a fornire i foraggi per la circoscrizione della Divisione per il cui appalto hanno ottenuto il deliberamento, e ciò anche nel caso che detta circoscrizione militare venisse a subire modificazioni e variazioni, senza che per tal fatto possano accampare ragioni e pretese di sorta, rimanendo completamente escluso, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di risarcimento.

L'avena ed eventualmente l'orzo, la crusca e le carrube, saranno acquistate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio avena e surrogati non avranno applicazione.

I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'avena (ed eventualmente dell'orzo, della crusca e delle carrube), col compenso fisso (non soggetto a ribasso d'asta) per quintale di seguito indicato, accettando con tale compenso le condizioni appresso specificate circa l'obbligo del ritiro dei generi.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, non daranno luogo a compenso di distribuzione.

L'Amministrazione militare, qualora si tratti del rifornimento di presidi fissi, consegnerà all'impresa l'avena ed eventualmente le carrube, la crusca e l'orzo (da qualunque località provenissero o dovunque detti generi si trovassero) nella stazione ferroviaria o tramviaria, a scelta dell'Amministrazione militare medesima, più vicina al luogo dove deve effettuarsi la distribuzione dei generi.

Nel predetto caso, che cioè trattisi del rifornimento di presidi fissi, l'Amministrazione militare, sempre quando lo ritenga a suo insindacabile giudizio, potrà consegnare i generi suindicati - anzichè alla stazione ferroviaria o tramviaria di cui sopra - nei propri magazzini eventualmente esistenti nel luogo di distribuzione, rimanendo l'impresa obbligata ad eseguire, a proprie esclusive cure e spese, il ritiro dei generi dai detti magazzini e l'inoltro a destinazione per la distribuzione.

Nei presidi fissi debbono intendersi compresi quei presidi che, pur non esistendo al momento del deliberamento dell'appalto, venissero comunque istituiti e creati successivamente dall'Amministrazione militare con carattere di stabilità, senza che possano al riguardo avanzarsi pretese ed eccezioni di sorta dall'impresa, la quale dovrà soltanto esserne formalmente avvertita per sua norma, nei termini previsti dal capitolato.

Nel caso invece si tratti dei rifornimenti di presidi eventuali, l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di consegnare all'impresa l'avena ed eventualmente le carrube, la crusca e l'orzo - da qualunque località provenissero o dovunque detti generi si trovassero - in qualsiasi stazione ferroviaria o tramviaria nell'ambito del territorio della Divisione per cui l'impresa ha assunto il servizio; corrispondentemente a tale facoltà dell'Amministrazione militare l'impresa ha obbligo di ritirare i generi foraggeri di che trattasi dalle stazioni ferroviarie o tramviarie che le saranno indicate dall'Amministrazione stessa, senza alcuna restrizione e limitazione di sorta, purchè nell'ambito territoriale della Divisione d'appalto.

Anche in tale secondo caso è in facoltà dell'Amministrazione militare, sempre quando lo creda, l'obbligare l'Impresa a ritirare l'avena, l'orzo, la crusca e le carrube nei magazzini militari, eventualmente esistenti nel luogo di distribuzione, restando a carico dell'Impresa le spese per il detto ritiro e per i trasporti occorrenti per la distribuzione nelle località comprese nell'ambito territoriale della divisione d'appalto.

Rimane in ambedue gli esposti casi a carico dell'Impresa il provvedere a sue spese ai trasporti che, dopo ritirati i generi (avena, carrube, crusca ed orzo) occorresse di fare per avviarli altrove per la distribuzione in qualsiasi altra località nonchè assumendo a proprio completo carico le spese per il fitto dei magazzini che l'Impresa stessa è obbligata a procurarsi.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati rispondendo personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento eseguendone la distribuzione colle norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura, ecc., viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione.

Il dazio è a carico dell'Amministrazione militare.

A parziale modificazione dei §§ 59 e 100 dei capitolati d'oneri l'Amministrazione militare ha pieno diritto di far consumare senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, i foraggi di sua proprietà, comunque avuti ed ovunque esistenti, sia prima del contratto, sia dopo la stipulazione del medesimo, facendoli anche affluire da località trovantisi nella circoscrizione di altre Divisioni militari anche dipendenti da diversi corpi d'armata, limitatamente però ad un massimo di un mese di servizio per l'anno solare, in base alla forza media dei presidi nei quali i foraggi dovranno essere consumati, senza che l'impresario abbia diritto di rifornirne altrettante quantità ed abbia diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno e di paglia nei territori di ciascuna divisione, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare protesta di sorta.

Si avverte che i quantitativi di generi da fornire nel corso del contratto, sono ivi indicati in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, epperò l'assuntore non potrà comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora il contratto medesimo debba avere esecuzione per un importo maggiore o minore di quello previsto, qualunque sia tale importo.

L'aggiudicazione dei rispettivi lotti sarà fatta definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore di colui che, come sarà specificato in seguito, avrà fatto l'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione definitiva avrà luogo anche nel caso sia stata presentata o pervenuta una sola offerta, purchè sia incondizionata ed il cui ribasso sui prezzi a base d'asta, sia maggiore o almeno pari a quello fissato nella scheda segreta mandata dal Ministero, distintamente per ciascun lotto.

Numero d'ordine dei lotti	CORPO D'ARMATA	DIVISIONE	Quantitativi presumibili dei generi d'appaltarsi — Fieno	Paglia mangiativa	Paglia da casermaggio	Prezzi dei generi soggetti a ribasso d'asta — al quintale — Fieno	Paglia mangiativa e da casermaggio	Avena ed orzo (sola distribuzione) — Quantitativo presumibile da distribuire	Compenso per la distribuzione (non soggetto a ribasso d'asta)	Ammontare complessivo del contratto agli effetti del § 17 dei capitoli d'oneri	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto (§ 9 dei capitoli d'oneri)
			Quintali	Quintali	Quintali			Quintali			
25	Bari	Bari	16.000	13.000	1.000	58.00	30 —	13.000	3 —	1.387.000	65.000
26		Chieti	14.000	12.000	1.000	55.00	28 —	11.000	3 75	1.164.250	55.000
27		Ancona	13.000	12.000	1.000	53.00	27 —	11.000	2 75	1.070.250	50.000

La fornitura comincierà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri, edizione 1920, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità, di data non anteriore a due mesi da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva, però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante a presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendono concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare, purchè pervengano alla Direzione medesima prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu per anco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate, ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario da due lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno indicare il lire e centesimi il ribasso (unico per il fieno e per la paglia) per ogni cento lire di generi, sui prezzi di base.

E' escluso il compenso fisso di distribuzione dell'avena, non soggetto a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà poi fatto a favore del concorrente, il quale avrà offerto il ribasso maggiore, purchè contenuto nei limiti di quello minimo indicato nella scheda segreta ministeriale, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati (1).

Saranno accettate anche offerte al prezzo di base, senza ribasso, giusta il 6° comma dell'art. 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Non saranno accettate che contenessero ribassi diversi per il fieno e per la paglia.

Il ribasso potrà essere espresso in tutte lettere, od anche in cifre, ma ripetuto poi in lettere, ma si avverte che in caso di discrepanze ed errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Nel caso di diserzione di questo incanto, questa Direzione riceverà soltanto fino a mezzodì del giorno 9 giugno 1923 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al migliore offerente anche se unico.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione del contratto a trattativa privata.

Per questa trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno che sarà pubblicato dalla Direzione di Commissariato di Roma e nei bollettini ufficiali delle Provincie.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Bari, 17 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
Antonio Milone.

(1) ESEMPIO.

Supposto che il prezzo di base sia di L. 40 per il fieno e 20 per la paglia, e che sieno pervenute le due seguenti offerte.

X offre il ribasso di L. 1,30 (unico per ogni cento lire di fieno e di paglia).

Y offre il ribasso di L. 2,00 (unico per ogni cento lire di fieno e di paglia).

La fornitura sarebbe aggiudicata al sig. Y ai seguenti prezzi:
fieno — L. 40 meno 2 % pari a L. 39,20 al quintale;
paglia — L. 20 meno 2 % pari a L. 19,60 al quintale.

14401 — A credito.

Direzione di commissariato militare
del 6° corpo d'armata (Firenze)

Avviso di rettifica
all'avviso d'asta n. 2 d'ordine, in data 5 maggio 1923

Si porta a conoscenza che la percentuale in taglie dei cappelli da carabinieri, indicata nell'avviso d'asta sopracitato, viene annullata e sostituito dalla seguente:

Cappelli sguarniti per carabinieri (tipo leggero)

Taglie	60	59	58	57	56
perc.	1	10	19	48	22

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni indicate nell'avviso d'asta n. 2 sopracitato.

Firenze, 18 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
Giuseppe Niccoli-Vallesi.

14404 — A credito.

Direzione di commissariato militare
del 6° corpo d'armata (Firenze)

Avviso di rettifica
all'avviso d'asta n. 3 d'ordine, in data 9 maggio 1923

Si porta a conoscenza che nella fornitura dei combustibili nelle Divisioni militari di Firenze e Piacenza l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere anche la legna occorrente per la cottura dei viveri dei Reali carabinieri.

Resta esclusa da tale obbligo per i reparti dell'arma dei Reali carabinieri compresi nel territorio della Divisione militare di Genova.

Il combustibile invece per riscaldamento degli uffici dei Reali carabinieri dovrà essere fornito dall'appaltatore, esclusi i piccoli Comandi dell'arma dislocati in località ove, non esistendo altra truppa od ufficio militare, il fornitore sarebbe costretto ad avere magazzini e rappresentanti per un servizio di enti a trascurabile e di limitata durata.

Restano ferme tutte le altre condizioni contenute nel precitato avviso n. 3 d'ordine.

Firenze, 19 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
Giuseppe Niccoli-Vallesi.

14405 — A credito.

Regia Prefettura di Novara

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del giorno 7 del mese di giugno in una sala di questa prefettura avanti all'ill.mo signor prefetto o a chi per esso, si addiverrà all'incanto per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari (detenuti, corpi di reato e scorte) per la provincia di Novara durante il triennio 1° luglio 1923-30 giugno 1926.

L'asta da sperimentarsi sulla base del compenso a forfait di L. 40.000 annue avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, e 90 settimo comma del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, o cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'incanto o da farsi pervenire in plego sugellato all'autorità che lo presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'incanto.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente, semprechè sia migliorato o raggiunto il prezzo di lire 40.000 annue.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato d'oneri 18 febbraio 1910 e della tavola poliometrica della Provincia opportunamente aggiornata e quella usale l'Amministrazione nel corso dello appalto avrà facoltà di introdurre, in base alle decisioni del Genio civile le necessarie correzioni in caso di possibili errori che venissero ad accertarsi nelle distanze in essa segnate e le aggiunte per quelle non previste.

Il disposto della lettera *D* dell'art. 22 di detto capitolato viene così modificato: trasporti di qualunque oggetto inerenti al servizio carcerario ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richieste dalla autorità dirigente degli stabilimenti carcerari.

Il servizio dovrà essere eseguito con mezzi propri dello appaltatore salvo in quelle località dove esistono vetture cellulari di proprietà dello Stato.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno presentare, insieme con l'offerta:

a) i certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciati il primo dall'autorità del luogo di domicilio, e il secondo dal presidente del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita;

b) il certificato di idoneità, rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, comprovante che sono forniti dei mezzi necessari e sono idonei a ben condurre l'appalto;

c) il certificato di aver versato, presso una delle tesorerie provinciali, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 2700 in contanti o in titoli del debito pubblico.

Nonostante la regolare presentazione dei documenti suindicati, il presidente potrà escludere dall'incanto qualunque concorrente, senza l'obbligo di rendergli noti i motivi dell'esclusione, e senza che l'escluso possa pretendere indennità di sorta.

L'aggiudicatario dovrà entro 15 giorni dall'aggiudicazione presentarsi alla stipulazione del relativo contratto, sotto pena di decadenza dello appalto e di perdita del deposito provvisorio, previo versamento alla Cassa dei Depositi e Prestiti, nei modi indicati dallo art. 6 di detto capitolato, della cauzione definitiva corrispondente al ventesimo del valore dello appalto in base al prezzo di aggiudicazione.

L'appaltatore dovrà pure all'atto della stipulazione del contratto

presentare un supplente in conformità allo art. 8 del capitolato 18 febbraio 1910.

L'Amministrazione si riserba la facoltà di aggiornamento della tavola pollometrica per correzione di errori e di variazioni per rettifiche stradali già eseguite.

Le spese inerenti all'incanto, comprese quelle di stampa, bollo, registro, copia, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo del relativo certificato.

A coloro invece che avessero fatto il deposito cauzionale senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciata una dichiarazione attestante che l'incanto seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

Novara, 16 maggio 1923.

Il funzionario delegato ai contratti
Visconti.

14403 — A credito.

Regia prefettura di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti allo stabilimento penale di Soriano nel Cimino dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

SI FA NOTO

che, in seguito a determinazione presa dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, alle ore 10, dell'8 giugno 1923, presso questa prefettura, ed alla presenza del prefetto o di chi per esso, si procederà ad un incanto unico e definitivo per l'appalto suaccennato in 11 lotti giusta il capitolato per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti agli stabilimenti carcerari ed ai riformatori governativi 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore di ufficio.

L'oggetto del presente appalto risulta dal seguente elenco.

Lotto 1.

Pane di 2ª qualità, kg. 83000.
Prezzo d'asta L. 1,55.
Ammontare della fornitura per il genere L. 128.650.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo lesso, kg. 11.500.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura per il genere L. 92.000.
Carne di bue arrosto, kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura per il genere L. 24.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 116.000.

Lotto 3.

Vino ett. 50.
Prezzo d'asta L. 200.
Ammontare della fornitura per il genere L. 10.000.

Lotto 4.

Riso di 1ª qualità kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 2,30.
Ammontare della fornitura per il genere L. 6900.
Riso di 2ª qualità kg. 6000.
Prezzo d'asta L 2.
Ammontare della fornitura per il genere L. 12.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 18.900

Lotto 5.

Pasta di 2ª qualità kg. 13.000.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura per il genere L. 28.600.
Semolino kg. 400.
Prezzo d'asta L. 2 60.
Ammontare della fornitura per il genere L. 1040.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 29.640

Lotto 6.

Patate kg. 13.000.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura per il genere L. 13.000.
Cipolle kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 1 60.
Ammontare della fornitura per il genere L. 1600.
Erbaggi kg. 19.000.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura per il genere L. 28.500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 43,100.

Lotto 7.

Olio di oliva per condimento kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura per il genere L. 7000.
Petrolio raffinato kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 3.
Ammontare della fornitura per il genere L. 12,000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 19 000.

Lotto 7

Burro kg. 800.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura per il genere L. 1600.
Baccalà kg. 400.
Prezzo d'asta al kg. L. 7,50.
Ammontare della fornitura per il genere L. 30.000.
Lardo kg. 800.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontase della fornitura per il genere L. 6100.
Formaggio kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 22.
Ammontare della fornitura per il genere L. 44,000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 82.000.

Lotto 9.

Legna di essenza forte ql. 5000.
Prezzo d'asta L. 11.
Ammontare della fornitura per il genere L. 55.000.
Ceppi kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura per il genere L. 12.000.
Carbone vegetale ql. 150.
Prezzo d'asta L. 50.
Ammontare della fornitura per il genere L. 7500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 74500.

Lotto 10.

Latte litri 50.000.
Prezzo d'asta L. 1,25.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 62.500.

Lotto 11.

Uova n. 48.000.
Prezzo d'asta L. 0,60.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 28.800.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 87 A) e 90 comma 5° e 6° del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, senza scheda ministeriale, e cioè: mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte, oltre al percentuale ribasso sulla somma complessiva dei singoli lotti, dovranno anche contenere l'esplicita dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite nel detto capitolato e alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

L'appalto dei singoli lotti saranno aggiudicati definitivamente quando anche non vi sia che un solo offerente e saranno vincolati alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta.

Gli aspiranti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare un certificato del sindaco o della Camera di commercio, comprovante che possiedono l'idoneità per eseguire la fornitura di

cui sopra e i certificati di buona condotta e di penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'incanto.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito, pari al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere.

Il deliberatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva pari al 5 per cento del prezzo totale di aggiudicazione.

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione stessa, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, provando di aver effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura su indicata.

Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla fornitura di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 14 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Gioia.

14332 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA per unico incanto

Si fa noto che il giorno 13 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina di

RISO

per la somma presunta complessiva di L. 440.000 in cinque lotti:

Lotto 1.

Riso, quintali 800.

Prezzo unitario L. 220.

Ammontare presuntivo del lotto L. 176.000.

Durata del contratto 6 mesi

Sede per la consegna del lotto: Spezia.

Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo

Lotto 2.

Riso quintali 600.

Prezzo unitario L. 220.

Ammontare presuntivo della fornitura L. 132.000.

Durata del contratto 6 mesi.

Sede per la consegna del lotto: Taranto.

Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Direzione di commissariato militare marittimo

Lotto 3.

Riso, quintali 250.

Prezzo unitario L. 220.

Ammontare presuntivo del lotto L. 55.000.

Durata del contratto 6 mesi.

Sede per la consegna del lotto: Venezia.

Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 4.

Riso quintali 150

Prezzo unitario L. 220.

Ammontare presuntivo della fornitura L. 33.000.

Durata del contratto 6 mesi.

Sede per la consegna del lotto: Pola.

Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Sotto Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 5

Riso quintali 200.

Prezzo unitario L. 220.

Ammontare presuntivo della fornitura L. 44.000.

Durata del contratto 6 mesi.

Sede per la consegna del lotto: Napoli.

Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Ufficio di Commissariato militare marittimo.

Totale quintali 2000.

Totale ammontare presuntivo della fornitura L. 440.000.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri in data 31 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite di generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma cinque lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (comma a) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete, scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire, in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità. Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 21 giugno 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio, sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere negozianti grossisti del genere.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito il riso negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima. Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 17.600 pel 1° lotto, di L. 13.200 per il 2° lotto, di L. 5500 pel 3° lotto, di lire 3300 pel 4° lotto e di lire 4400 pel 5° lotto, in contanti od in titoli di credito, emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio, all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli Uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 18 maggio 1923

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli.

14329 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 13 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

PASTA DA MINESTRA

per la somma presunta complessiva di L. 1.537.500

dei seguenti tre lotti:

Lotto 1

Pasta da minestra quintali 4000.
Prezzo unitario L. 205.
Ammontare presunto della fornitura L. 820.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Spezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 2.

Pasta da minestra quintali 3000.
Prezzo unitario L. 205.
Ammontare presunto della fornitura L. 615.000.
Durata del contratto 6 mesi
Sede per la consegna del lotto Taranto.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di commissariato militare marittimo

Lotto 3.

Pasta da minestra quintali 500.
Prezzo unitario L. 205.
Ammontare presunto della fornitura L. 102.500.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Venezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di commissariato militare marittimo.
Totale quintali 7500.
Totale presunto della fornitura L. 1.537.500.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 30 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma tre lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 21 giugno 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei sudetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza, dai sindaci dei Comuni, di essere negozianti grossisti del genere.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito la pasta negli ultimi sei mesi, con soddisfazione dell'Amministrazione marittima.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 82.000 pel 1° lotto, di L. 61.500 pel 2° lotto, di L. 10.250 pel 3° lotto, in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 18 maggio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

14328 — A credito.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO
a sensi dell'art. 23 codice civile

Il R. tribunale civile di Cuneo con decreto 6 maggio 1923 provvedendo su domanda di Bruna Maddalena fu Pietro vedova di Robbione Giovanni residente a Cuneo perchè sia dichiarata l'assenza del proprio fratello Bruna Marco fu Pietro, già domiciliato a Borgo San Dalmazzo, presunto assente da circa 30 anni, ordinò che siano assunte informazioni a mente dell'art. 23 del codice civile.

Cuneo, 17 maggio 1923.

avv. Romolo Carlo.

14324 — A pagamento.